

Very Fast People S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

Indice

SEZIONE 1	6
REATI DI CORRUZIONE ED ALTRI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	6
1. Le fattispecie di reato previste dagli artt. 24, 25 e 25-ter, lett. s-bis), D.Lgs. n. 231 del 2001	6
2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati di corruzione e gli altri reati contro la Pubblica Amministrazione	13
3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	16
4. Le Aree a Rischio Reato	18
5. Le singole Aree a Rischio Reato “dirette”	20
5.1. Gestione dell’attività di marketing	20
5.2. Gestione delle attività commerciali e dei rapporti con gli agenti	20
5.3. Gestione dei rapporti con la società mandante	21
5.4. Gestione dei rapporti con i clienti e con gli amministratori di condominio	22
5.5. Gestione degli acquisti di beni e di servizi	22
5.6. Selezione ed assunzione del personale	23
5.7. Gestione amministrativa del personale.....	24
5.8. Gestione degli adempimenti fiscali.....	26
6. Le singole Aree a Rischio Reato “strumentali”	29
6.1. Gestione dell’attività di marketing	29
6.2. Gestione delle attività commerciali e dei rapporti con gli agenti	29
6.3. Gestione omaggi, regalie, liberalità.....	30
6.4. Gestione dei rapporti con la società mandante	31
6.5. Gestione dei rapporti con i clienti e con gli amministratori di condominio	31
6.6. Gestione degli acquisti di beni e di servizi	32
6.7. Gestione della contabilità – Ciclo Attivo	33
6.8. Gestione della contabilità – Ciclo Passivo	33
6.9. Tesoreria.....	34
6.10. Selezione ed assunzione del personale	35
6.11. Gestione amministrativa del personale	36
6.12. Gestione dei rapporti infragruppo	36
6.13. Gestione degli adempimenti fiscali	37

7. Norme di comportamento particolare	39
SEZIONE 2	40
VIOLAZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA E COMMERCIO.....	40
1. Le fattispecie di delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25- <i>bis</i> .1, D.Lgs. n. 231 del 2001)	40
2. Le sanzioni previste dall'articolo 25- <i>bis</i> .1, D.Lgs. n. 231 del 2001	41
3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	42
4. Le Aree a Rischio Reato	43
5. La singola Area a Rischio Reato	44
5.1. Gestione dell'attività di marketing	44
5.2. Gestione delle attività commerciali e dei rapporti con gli agenti	44
6. Norme di comportamento particolare	46
SEZIONE 3	47
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO	47
1. Le fattispecie di reato previste dall'articolo 25- <i>octies</i> , D.Lgs. n. 231 del 2001.....	47
2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio	52
3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	53
4. Le Aree a Rischio Reato	55
5. Le singole Aree a Rischio Reato	56
5.1. Gestione dell'attività di marketing	56
5.2. Gestione delle attività commerciali e dei rapporti con gli agenti	57
5.3. Gestione omaggi, regalie, liberalità	58
5.4. Gestione dei rapporti con la società mandante	59
5.5. Gestione dei rapporti con i clienti e con gli amministratori di condominio	60
5.6. Gestione degli acquisti di beni e di servizi	61
5.7. Gestione della contabilità – Ciclo Attivo	62
5.8. Gestione della contabilità – Ciclo Passivo	63
5.9. Tesoreria.....	64
5.10. Selezione ed assunzione del personale	65
5.11. Gestione amministrativa del personale	66
5.12. Gestione dei rapporti infragruppo	67

6. Norme di comportamento particolare	69
SEZIONE 4	70
OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	70
1. Le finalità della parte speciale	70
2. Le fattispecie di reato previste dall'articolo 25- <i>septies</i> , D. Lgs. n. 231 del 2001.....	71
3. Le sanzioni previste in relazione ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	76
4. Le Aree a Rischio Reato	78
5. Possibili modalità di realizzazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro	81
6. Norme di comportamento generale nelle Aree a Rischio Reato	83
7. Procedure previste dalla legge	90
8. Procedure specifiche predisposte da parte di VFP per il presidio delle Aree a Rischio Reato	92
9. Norme di comportamento particolare	95
SEZIONE 5	96
VIOLAZIONI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE	96
1. Le fattispecie di delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25- <i>novies</i> , D.Lgs. n. 231 del 2001).....	96
2. Le sanzioni previste dall'articolo 25- <i>novies</i> , D.Lgs. n. 231 del 2001.....	101
3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	102
4. L'Area a Rischio Reato	104
5. La singola Area a Rischio Reato.....	105
5.1. Gestione dell'attività di marketing	105
6. Norme di comportamento particolare	106
SEZIONE 6	107
REATI TRIBUTARI	107
1. Le fattispecie di reati tributari (articolo 25- <i>quinquiesdecies</i> , D.Lgs. n. 231 del 2001)	107
2. Le sanzioni previste dall'articolo 25- <i>quinquiesdecies</i> , D.Lgs. n. 231 del 2001	112
3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	114

4. Le Aree a Rischio Reato	115
5. La singola Area a Rischio Reato	116
5.1. Gestione dell'attività di marketing	116
5.2. Gestione delle attività commerciali e dei rapporti con gli agenti	117
5.3. Gestione dei rapporti con la società mandante	118
5.4. Gestione dei rapporti con i clienti e con gli amministratori di condominio	119
5.5. Gestione degli acquisti di beni e di servizi	120
5.6. Gestione della contabilità – Ciclo Attivo	121
5.7. Gestione della contabilità – Ciclo Passivo	122
5.8. Tesoreria.....	124
5.9. Selezione ed assunzione del personale	125
5.10. Gestione amministrativa del personale	127
5.11. Gestione dei rapporti infragruppo	128
5.12. Gestione degli adempimenti fiscali	129
6. Norme di comportamento particolare	131

SEZIONE 1

REATI DI CORRUZIONE ED ALTRI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Le fattispecie di reato previste dagli artt. 24, 25 e 25-ter, lett. s-bis), D.Lgs. n. 231 del 2001

Gli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001 richiamano le fattispecie di reato commesse in danno della Pubblica Amministrazione di seguito elencate:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode in agricoltura (art. 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898);
- peculato (art. 314, primo comma, c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – art. 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. – art. 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p. – art. 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.).

Per effetto delle modifiche apportate al Decreto dalla Legge n. 190 del 2012, dal D.Lgs. n. 38 del 2017 e, più recentemente, dal D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020, esigenze di organicità nella trattazione suggeriscono di disciplinare le fattispecie di corruzione tra privati, di cui all'art. 2635, c.c. e di istigazione alla corruzione tra privati, di cui all'art. 2635-bis, c.c. (sanzionate in capo all'ente in virtù dell'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001) nell'ambito della presente sezione della Parte Speciale del Modello della Società, che è finalizzata a prevenire la commissione dei reati di corruzione e degli altri

reati contro la Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, i “**Reati di corruzione e gli altri reati contro la Pubblica Amministrazione**”).

In particolare, in considerazione dell’attività svolta, VFP ha ritenuto rilevanti i seguenti reati tra quelli sopra citati e ne riporta il testo integrale, con una breve descrizione della fattispecie.

(i) Corruzione:

- art. 318 c.p. (Corruzione per l’esercizio della funzione - *Corruzione impropria*)

“Il pubblico ufficiale, che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

- art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio - *Corruzione propria*)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”¹.

Le ipotesi di corruzione indicate agli artt. 318 e 319 c.p. si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il concusso subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio².

Per le finalità e gli scopi perseguiti dal presente Modello, l’esposizione delle fattispecie di reato di corruzione sopra operata non sarebbe completa ed esaustiva, se non venissero riportate di seguito le disposizioni contenute nel Codice Penale relative alle conseguenze negative per il corruttore del pubblico ufficiale e dell’incaricato del pubblico servizio.

A questo proposito, l’art. 321 c.p. (Pene per il corruttore) prevede espressamente che: “*Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318 (Corruzione Impropria), nell’articolo 319 (Corruzione Propria), nell’articolo 319-bis (Circostanze Aggravanti), nell’articolo 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), e nell’articolo 320*

¹ A questo proposito, vale la pena di riportare quanto prevede l’art. 319-bis, c.p. (Circostanze Aggravanti) espressamente richiamato dall’art. 25, 3° comma del D.Lgs. n. 231 del 2001 in forza del quale “*La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene*”.

² In altri termini, “*mentre nella corruzione (...) i soggetti trattano pariteticamente con manifestazioni di volontà convergenti sul «pactum sceleris», nella concussione il dominus dell’illecito è il pubblico ufficiale il quale, abusando della sua autorità e del suo potere, costringe con minaccia o induce con la frode il privato a sottostare all’indebita richiesta, ponendolo in una situazione che non offre alternative diverse dalla resa*” (così: Cass. Pen., sent. n. 2265 del 24 febbraio 2000). Inoltre “*il reato di concussione e quello di induzione si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idoneo, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l’extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l’accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l’incontro assolutamente libero e consapevole della volontà delle parti*” (Così: Cass. Pen. SS. UU., Sent. N. 12228 del 24 ottobre 2013).

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) *in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità*". Inoltre, secondo quanto previsto all'art. 322 c.p., 1° e 2° comma, (Istigazione alla corruzione): *“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo”.

Sulla base di quanto sopra, ne consegue che sono applicabili al corruttore le pene specificamente previste agli artt. 321 e 322, 1° e 2° comma, c.p. sia nell'ipotesi in cui il reato di corruzione sia stato effettivamente consumato attraverso la dazione di denaro od altra utilità, sia nell'ipotesi in cui il reato sia rimasto nella fase del tentativo perché, ad esempio, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non hanno accettato tale dazione.

Sotto il profilo delle finalità contemplate dal D.Lgs. n. 231 del 2001, è ravvisabile una responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali o i Soggetti Sottoposti offrano o promettano ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio³ denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio e dalla commissione di uno di tali reati sia derivato all'ente un interesse o un vantaggio.

- art. 322-*bis* c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri)

A completamento dell'esame del reato di corruzione previsto dall'art. 25 del Decreto, vale la pena rilevare che il corruttore o l'istigatore alla corruzione soggiace alle medesime pene indicate agli artt. 321 e 322 c.p., sopra riportati, qualora il denaro o l'utilità siano offerti o promessi:

- a) “ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- b) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- c) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*

³ L'esclusione dell'applicabilità di tale fattispecie di reato agli incaricati di pubblico servizio sembra pacifica considerato l'art. 320 c.p., nel richiamo delle ipotesi di corruzione poste in essere dall'incaricato di pubblico servizio, si limita a citare gli artt. 318 e 319 c.p. e, viceversa, non ricomprende l'art. 319-*ter* c.p.

- d) *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
 - e) *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio⁴;*
 - f) *ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;*
 - g) *alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*
 - h) *ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.”*
- art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

“Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.”

- art. 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.*

In relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione sopra menzionati è opportuno precisare che:

- a) agli effetti della legge penale si considera “ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che persegue e/o realizza e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestatesi mediante atti autoritativi;
- b) ai sensi dell'art.:
 - 357 del c.p. sono “*pubblici ufficiali*” coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
 - 358 del c.p., sono “*incaricati di un pubblico servizio*” coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per “*pubblico servizio*” deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa

⁴ Così testualmente: art. 322-bis, 1° comma, c.p.

ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale;

- c) per “*rapporti indiretti*” si intendono quelli che si possono instaurare con soggetti che intrattengono notoriamente rapporti di qualsivoglia natura (parentela, affinità, coniugo, convivenza, etc.) con “*pubblici ufficiali*” ovvero “*persone incaricate di pubblico servizio*”.

- art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

“Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.”

- art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319.”

(ii) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indipendentemente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indipendentemente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.”

La nuova fattispecie di reato di traffico di influenze illecite è stata introdotta dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019. Tale fattispecie punisce colui che - sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite

con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p. - indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p.. La norma prevede anche la punibilità del soggetto operante in nome e per conto della Società che indebitamente dà o promette denaro a un soggetto che sfrutta o vanta relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p..

Inoltre, il delitto (a più fattispecie) di cui all'art. 346-*bis* c.p. è di applicazione sussidiaria non solo rispetto alla corruzione propria e in atti giudiziari ma anche rispetto ai delitti previsti dagli artt. 318 (corruzione per l'esercizio della funzione) e ai delitti di corruzione previsti nell'art. 322-*bis* c.p.

(iii) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (che il presente Modello intende prevenire), rileva la sola condotta di cui al terzo comma. Pertanto, per la sussistenza della menzionata responsabilità viene considerata soltanto la corruzione attiva (*i.e.*: la condotta del soggetto corruttore) che può essere posta in essere da chiunque attivamente – sia in via diretta che per interposta persona – corrompa uno o più dei soggetti indicati al primo e secondo comma dell'articolo in esame attraverso la promessa, l'offerta o la dazione di denaro o altra utilità, non dovuti, per indurli al compimento o all'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Più precisamente, con riferimento alla violazione degli obblighi di ufficio si potrebbe trattare della violazione di obblighi: (i) istituzionali imposti dalla legge e/o (ii) regolamentari derivanti dallo statuto

sociale, da deliberazioni assembleari, ecc.⁵

Per quanto attiene, invece, alla nozione di obbligo di fedeltà, occorre rifarsi alla formulazione dell'articolo 2105 c.c., ed alla interpretazione giurisprudenziale dello stesso⁶.

In sintesi, il fatto tipico previsto dall'articolo 2635, c.c., è scandito in due momenti tra loro connessi: (i) l'offerta, la promessa o la dazione di denaro o altra utilità, non dovuti, da parte del soggetto corruttore, o da parte di un soggetto diverso che sia stato appositamente incaricato e (ii) il compimento o l'omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio ovvero degli obblighi di fedeltà che deve essere conseguenza dell'offerta, della dazione o della promessa, senza che tale condotta produca necessariamente un nocumento alla controparte privata.

(iv) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (che il presente Modello intende prevenire), rileva la sola condotta di cui al primo comma.

Pertanto, per la sussistenza della menzionata responsabilità rileva l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità, non dovuti, ad uno dei seguenti soggetti: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati ovvero a chi svolge nell'ambito di una società o ente privato un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive.

Perché possa esservi responsabilità, è necessario che tale offerta o promessa sia posta in essere, affinché uno dei soggetti sopra menzionati compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà e che la stessa non sia accettata.

⁵ Gabriele Casartelli, Antonio Papi Rossi, *Le misure anticorruzione – Legge 6 novembre 2012, n. 190*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2013, p. 157.

⁶ Sergio Seminara, *Il reato di corruzione tra privati e la responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231 del 2001*, Relazione Paradigma, Forum 231, Milano 26-28 novembre 2012, p. 4.

2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati di corruzione e gli altri reati contro la Pubblica Amministrazione

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dagli artt. 24, 25 e 25-*ter* (limitatamente alla condotta di cui agli artt. 2635, comma 3 e 2635-*bis*, comma 1, c.c.) del D.Lgs. n. 231 del 2001 in riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per VFP, elencati nel precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.) - Traffico di influenze illecite (art. 346-<i>bis</i> c.p.) 	<p>Fino a 200 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322-<i>bis</i> c.p.)</p>	<p>Nessuna</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-<i>ter</i>, comma 1, c.p.) - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) - Pene per il corruttore (321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, commi 2 e 4, c.p.) - Peculato, concussione, induzione indebita a 	<p>Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322-<i>bis</i> c.p.)</p>	<p>Per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b):</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio delle attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
<p>dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-<i>bis</i> c.p.)</p>		<p>che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata <i>ex</i> art. 319-<i>bis</i> c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità - Corruzione in atti giudiziari aggravata ai sensi dell'art. 319-<i>ter</i>, comma 2, c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-<i>quater</i>, c.p.) - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 	<p>Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322-<i>bis</i> c.p.)</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio della attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
<ul style="list-style-type: none"> - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale interazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri (art. 322-<i>bis</i> c.p.) 		
<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.) - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-<i>bis</i> c.c.) 	<p>Da 400 a 600 quote</p> <p>Da 200 a 400 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di corruzione e degli altri reati contro la Pubblica Amministrazione individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per VFP, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel Codice Etico e nelle specifiche Procedure:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 1;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo, è fatto divieto in particolare di:

- 1) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle controparti contrattuali di diritto privato;
- 2) accordare o corrispondere somme di denaro o altra utilità in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a loro parenti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici, all'Autorità Pubblica di Vigilanza e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, o ancora in favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati e/o di coloro che nell'ambito organizzativo della Società o dell'ente privato esercitano funzioni direttive diverse da quelle dei soggetti sopra menzionati e/o delle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e/o che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia d'affari;
- 3) assecondare al fine di ottenere un interesse o un vantaggio le pressioni di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio volte a farsi dare o promettere indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità;
- 4) fare promesse di qualsivoglia genere e specie (*i.e.* assunzione, *stage*, contratti di consulenza/fornitura, etc.) o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici, all'Autorità Pubblica di Vigilanza e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, ovvero a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati e/o di coloro che nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercitano funzioni direttive diverse da quelle dei soggetti sopra menzionati e/o delle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche comunque riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati;

- 5) effettuare prestazioni in favore di terzi in genere non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- 6) accordare e corrispondere in favore di terzi somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti, o distribuire regali od omaggi non dovuti;
- 7) accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura tecnico-professionale somme non adeguatamente proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
- 8) effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- 9) effettuare qualsiasi forma di sponsorizzazione con controparti pubbliche e/o private, salvo che si tratti di sponsorizzazioni legate all'attività commerciale svolta dalla Società;
- 10) accordare e corrispondere in favore di terzi (es. consulenti, collaboratori, etc.) che vantano o asseriscono di vantare rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici, all'Autorità Pubblica di Vigilanza e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, denaro o altra utilità non direttamente correlata a servizi e/o attività contrattualmente pattuite ed effettivamente svolte;
- 11) farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con altre controparti anche di diritto privato, da un consulente o da altro soggetto terzo non adeguatamente e formalmente autorizzato, ed in ogni caso nell'ipotesi in cui si possano creare situazioni di conflitti di interesse;
- 12) fornire, redigere o consegnare ai pubblici ufficiali e/o agli incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici, all'Autorità Pubblica di Vigilanza e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, al fine di ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere o specie, o conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- 13) fornire, redigere, esibire o consegnare ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (nazionali, comunitari o esteri) dichiarazioni, dati, informazioni o documenti in genere aventi contenuti volutamente artefatti, inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, nell'ambito di qualsivoglia attività di natura imprenditoriale svolta dalla Società.

A tal fine è necessario:

- adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto che si intraprenda con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso – con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

4. Le Aree a Rischio Reato

Ai fini della commissione dei Reati di corruzione e degli altri reati contro la Pubblica Amministrazione, è necessaria l'instaurazione di rapporti contrattuali o di diversa natura con pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici ovvero a soggetti ad essi assimilati facenti parte dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri ovvero con amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società di diritto privato e/o con le persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi.

Nel corso dell'attività di indagine condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta e dei rapporti intrattenuti con i soggetti sopra indicati, VFP ha provveduto ad individuare le seguenti “**Aree a Rischio Reato**”, costituiti da:

- Aree a Rischio Reato “dirette”, ossia nel cui ambito sono poste in essere attività, che per effetto di contatti diretti con i soggetti sopra indicati comportino il rischio di commissione di uno o più dei Reati di corruzione e degli altri reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Aree a Rischio Reato “strumentali”, alla realizzazione dei Reati di corruzione e degli altri reati contro la Pubblica Amministrazione, ossia i processi che non comportino contatti diretti con le controparti pubbliche e/o private, ma nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni per commettere tali reati.

Si riporta, di seguito, l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate da VFP in relazione ai Reati di corruzione e agli altri reati contro la Pubblica Amministrazione:

- Aree a Rischio Reato “dirette”:
 - **Gestione della attività di marketing;**
 - **Gestione delle attività commerciali e dei rapporti con gli agenti;**
 - **Gestione dei rapporti con la società mandante;**
 - **Gestione dei rapporti con i clienti e con gli amministratori di condominio;**
 - **Gestione degli acquisti di beni e di servizi;**
 - **Selezione ed assunzione del personale;**
 - **Gestione amministrativa del personale;**
 - **Gestione degli adempimenti fiscali.**
- Aree a Rischio Reato “strumentali”:
 - **Gestione della attività di marketing;**
 - **Gestione delle attività commerciali e dei rapporti con gli agenti;**
 - **Gestione omaggi, regalie, liberalità;**
 - **Gestione dei rapporti con la società mandante;**
 - **Gestione dei rapporti con i clienti e con gli amministratori di condominio;**

- **Gestione degli acquisti di beni e di servizi;**
- **Gestione della contabilità – Ciclo Attivo;**
- **Gestione della contabilità – Ciclo Passivo;**
- **Tesoreria;**
- **Selezione ed assunzione del personale;**
- **Gestione amministrativa del personale;**
- **Gestione dei rapporti infragruppo;**
- **Gestione degli adempimenti fiscali.**

Con riferimento alle suddette Aree vengono di seguito illustrate - in forma sintetica ed a titolo meramente esemplificativo - le attività sensibili, le funzioni aziendali coinvolte e le modalità attraverso le quali i reati summenzionati possono essere commessi.

5. Le singole Aree a Rischio Reato “dirette”

5.1. Gestione dell'attività di marketing

5.1.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Definizione della strategia di marketing;
- Individuazione e gestione dei rapporti con le agenzie pubblicitarie/di comunicazione;
- Gestione e organizzazione di convegni/eventi;
- Partecipazione alle fiere;
- Gestione dei rapporti con le Associazioni sponsor del convegno o della fiera (*i.e.* ANACI);
- Gestione dei *gadget* e predisposizione delle *brochure*;
- Individuazione e gestione dei rapporti con i relatori;
- Individuazione e gestione dei rapporti con le *hostess*/agenzie di *promoter*;
- Formazione delle *hostess*/dei *promoter*;
- Gestione della comunicazione e dei profili presenti sui *social media* della Società.

5.1.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Commerciale;
2. Ufficio Marketing;
3. Agenzia esterna pubblicitaria/di comunicazione;
4. Agenzia *hostess/promoter*;
5. Soci.

5.1.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-*bis* c.c.).

In particolare, i reati di **corruzione tra privati** e di **istigazione alla corruzione tra privati** potrebbero, a titolo meramente esemplificativo, configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di VFP, sia direttamente che per interposta persona, facesse pressioni su uno dei soggetti operanti nella struttura di un potenziale cliente della Società (es. agenzia esterna), offrendo loro denaro o altra utilità, per indurli a concludere contratti a condizioni vantaggiose per VFP.

5.2. Gestione delle attività commerciali e dei rapporti con gli agenti

5.2.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Definizione delle strategie e tecniche commerciali;
- Individuazione di nuovi clienti;
- Gestione degli appuntamenti tra gli agenti e i clienti;
- Predisposizione del report riepilogativo dell'incontro tra agente e cliente;
- Deposito/invio del contratto firmato dal cliente;
- Caricamento del contratto sul sistema gestionale della Società;

- Selezione e gestione dei rapporti con gli agenti;
- Formazione degli agenti;
- Calcolo e pagamento delle provvigioni agli agenti.

5.2.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Commerciale;
2. Ufficio Marketing;
3. Ufficio Amministrazione;
4. Agenti.

5.2.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.).

In particolare, i reati di **corruzione tra privati** e di **istigazione alla corruzione tra privati** potrebbero, a titolo meramente esemplificativo, configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di VFP, sia direttamente che per interposta persona, facesse pressioni su uno dei soggetti operanti nella struttura di un potenziale cliente della Società, offrendo loro denaro o altra utilità, per indurli a concludere contratti a condizioni vantaggiose per VFP.

5.3. **Gestione dei rapporti con la società mandante**

5.3.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Gestione dei rapporti con la società mandante;
- Negoziazione e stipula del contratto di agenzia;
- Verifica dello svolgimento da parte della Società dell'attività parte del contratto di agenzia;
- Invio della fattura da parte di VFP.

5.3.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Amministrazione;
2. Soci;
3. Società mandante di VFP.

5.3.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.).

In particolare, i reati di **corruzione tra privati** e di **istigazione alla corruzione tra privati** potrebbero, a titolo meramente esemplificativo, configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di VFP, sia direttamente che per interposta persona, facesse pressioni su uno dei soggetti

operanti nella struttura della società mandante, offrendo loro denaro o altra utilità, per indurli a concludere contratti a condizioni vantaggiose per VFP.

5.4. Gestione dei rapporti con i clienti e con gli amministratori di condominio

5.4.1. Descrizione delle Attività sensibili

- Gestione delle operazioni a premio;
- Gestione dei rapporti con i clienti;
- Gestione del recupero crediti;
- Negoziazione e stipula del contratto di consulenza;
- Gestione dei rapporti con gli amministratori di condominio;
- Verifica dello svolgimento da parte dell'amministratore di condominio dell'attività parte del contratto di consulenza;
- Verifica della fattura emessa dall'amministratore di condominio a fronte dei servizi prestati.

5.4.2. Funzioni Aziendali coinvolte

1. Ufficio Marketing;
2. Ufficio Amministrazione;
3. Soci;
4. Ufficio Commerciale;
5. Agenti;
6. Ufficio Customer Care;
7. Società mandatarie di VFP.

5.4.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.).

In particolare, i reati di **corruzione tra privati** e di **istigazione alla corruzione tra privati** potrebbero, a titolo meramente esemplificativo, configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di VFP, sia direttamente che per interposta persona, facesse pressioni su uno dei soggetti operanti nella struttura di un potenziale cliente della Società e/o su un amministratore di condominio, offrendo loro denaro o altra utilità, per indurli a concludere contratti a condizioni vantaggiose per VFP.

5.5. Gestione degli acquisti di beni e di servizi

5.5.1. Descrizione delle Attività sensibili

- Definizione del fabbisogno di acquisto di beni e servizi;
- Selezione dei fornitori/consulenti;
- Negoziazione/stipula ed esecuzione dei contratti di acquisto/consulenza e di prestazioni/servizi professionali;

- Monitoraggio degli acquisti ricevuti;
- Verifica dei corrispettivi fatturati rispetto agli acquisti ricevuti/ prestazioni svolte.

5.5.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio che richiede l'acquisto;
2. Ufficio Amministrazione;
3. Ufficio Acquisti;
4. Soci.

5.5.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Traffico di influenze illecite** (art. 346-*bis* c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-*bis* c.c.).

In particolare:

- il reato di **traffico di influenze illecite** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo, configurarsi laddove i soggetti operanti in nome e/o per conto di VFP, offrano o promettano denaro o altra utilità a un soggetto che ha o asserisce di avere rapporti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione (es. ignorare eventuali inadempimenti \ non conformità di VFP alla normativa vigente);
- i reati di **corruzione tra privati** e di **istigazione alla corruzione tra privati** potrebbero, a titolo meramente esemplificativo, configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di VFP, sia direttamente che per interposta persona, facesse pressioni su uno dei soggetti operanti nella struttura aziendale del fornitore, offrendo loro denaro o altra utilità, per indurli a concludere contratti di fornitura di beni a condizioni vantaggiose per VFP.

5.6. Selezione ed assunzione del personale

5.6.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Definizione del piano di assunzione sulla base del fabbisogno di risorse umane delle varie funzioni/unità organizzative aziendali;
- Gestione del processo di selezione del personale;
- Stipula, modifica e rinnovo dei contratti di lavoro;
- Gestione e selezione dei consulenti esterni/società di selezione di cui si avvale la Società per la ricerca del personale;
- Formalizzazione dell'incarico conferito ai consulenti esterni/società di selezione;
- Monitoraggio delle attività svolte;
- Verifica dei corrispettivi dovuti ai consulenti esterni/società di selezione per le attività svolte.

5.6.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Uffici richiedenti l'assunzione;
2. Soci;
3. Società esterna di selezione del personale;
4. Consulente esterno.

5.6.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Traffico di influenze illecite** (art. 346-*bis* c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-*bis* c.c.).

In particolare:

- il reato di **traffico di influenze illecite** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo, configurarsi laddove i soggetti operanti in nome e/o per conto di VFP, offrano o promettano denaro o altra utilità a un soggetto (es. società interinali) che ha o asserisce di avere rapporti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione (es. ignorare eventuali inadempimenti \ non conformità di VFP alla normativa vigente);
- i **reati di corruzione tra privati** e di **istigazione alla corruzione tra privati** potrebbero configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, laddove i soggetti operanti in nome e/o per conto di VFP offrano o promettano o diano – anche per interposta persona – denaro o altra utilità non dovuti ad un soggetto facente parte della struttura societaria delle società interinali esterne, al fine di ottenere indebiti vantaggi (es. conclusione di contratti a condizione vantaggiose per VFP).

5.7. **Gestione amministrativa del personale**

5.7.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Gestione anagrafica dipendenti;
- Rilevazione presenze, straordinari, permessi, ferie;
- Determinazione delle competenze spettanti ai dipendenti;
- Predisposizione delle note spese;
- Gestione delle carte aziendali;
- Gestione dei *performance bonus*;
- Gestione del *welfare*;
- Gestione dei rapporti con i collaboratori (es. *hostess*);
- Comunicazioni ed invio alle competenti Autorità Pubbliche delle dichiarazioni contributive e versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali;
- Gestione dei trattamenti previdenziali, assistenziali, assicurativi del personale e dei relativi accertamenti/ispezioni da parte delle competenti Autorità Pubbliche (es. INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc).

5.7.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Amministrazione;
2. Soci;
3. Studio esterno.

5.7.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** (artt. 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.); **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-*quater* c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.); **Truffa ai danni dello Stato** (art. 640, comma 2, n.1, c.p.); **Frode informatica** (art. 640-ter c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.).

In particolare:

- il reato di **corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di VFP, nella gestione delle attività relative alla amministrazione del personale offrano o promettano denaro o altra utilità indebita al pubblico funzionario o incaricato di un pubblico servizio, al fine di indurre lo stesso a:
 - ignorare eventuali irregolarità o ritardi nella trasmissione, da parte di VFP, delle comunicazioni e/o dati richiesti dalle competenti Autorità Pubbliche (es. INPS INAIL), in relazione all'espletamento delle summenzionate attività;
 - ignorare, in occasione di verifiche, ispezioni, controlli da parte dei funzionari delle competenti Autorità Pubbliche (es. INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, etc.) di eventuali inadempimenti/non conformità di VFP alla normativa vigente.A mero titolo esemplificativo, il pubblico funzionario o incaricato di un pubblico servizio potrebbe essere corrotto o sottoposto a tentativo di corruzione per effetto:
 - della promessa o effettiva elargizione di denaro o altra utilità;
 - della promessa o effettiva elargizione di regalie ed omaggi;
 - dell'assunzione o promessa di assunzione di soggetti segnalati dal pubblico funzionario;
- il reato di **induzione indebita a dare o promettere utilità** potrebbe, a titolo esemplificativo, configurarsi laddove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio facesse pressioni su un Soggetto operante in nome e/o per conto di VFP, al fine di indurlo ad offrirgli denaro o altra utilità in cambio della non segnalazione di irregolarità poste in essere dalla Società e il referente aziendale cedesse alle pressioni per favorire la Società stessa;
- il reato di **traffico di influenze illecite** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi laddove i soggetti operanti in nome e per conto di VFP, offrano o promettano denaro o altra utilità a un soggetto (es. studio esterno) che ha o asserisce di avere rapporti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione;
- la fattispecie di **truffa ai danni dello Stato** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di VFP, nella predisposizione di documenti o dati da trasmettere alle Autorità Pubbliche competenti (es. INPS, INAIL)

forniscano, mediante artifici e raggiri, informazioni non veritiere, mendaci o incomplete, inducendo in errore i funzionari pubblici e/o gli incaricati di tali Enti, al fine di ottenere un ingiusto profitto per VFP;

- il reato di **frode informatica** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di VFP, nell'accedere (anche in maniera illegittima) ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione (es INPS, INAIL, ecc) per la trasmissione di specifica documentazione nell'ambito delle campagne di trasferimento, alterino il funzionamento di tali sistemi informatici o telematici, manipolando o duplicando i dati in essi contenuti, al fine di ottenere un ingiusto profitto per VFP e conseguente danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico;
- i reati di **corruzione tra privati** e di **istigazione alla corruzione tra privati** potrebbero configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, laddove i soggetti operanti in nome e/o per conto di VFP offrano o promettono o diano – anche per interposta persona – denaro o altra utilità non dovuti ad un soggetto facente parte della struttura societaria della società esterna addetta alla gestione delle buste paga (es. conclusione di contratti a condizione vantaggiose per VFP).

5.8. Gestione degli adempimenti fiscali

5.8.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Definizione e calcolo delle ritenute connesse al personale dipendente ed assimilato;
- Elaborazione delle certificazioni delle ritenute operate a titolo di sostituto d'imposta;
- Elaborazione telematica del modello F24 e versamento delle ritenute;
- Elaborazione della dichiarazione fiscale Modello 770;
- Elaborazione del Modello Unico e versamento dell'IRPEF/IRAP;
- Determinazione e versamento di altre imposte/tasse/diritti;
- Gestione delle ispezioni e controlli effettuati dalle Autorità Pubbliche (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc.).

5.8.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Amministrazione;
2. Studio esterno

5.8.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** (artt. 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.); **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-*quater* c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.); **Truffa ai danni dello Stato** (art. 640, comma 2, n.1, c.p.); **Frode informatica** (art. 640-ter c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.).

In particolare:

- il reato di **corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di VFP, nella gestione degli adempimenti fiscali, offrano o promettano denaro o altra utilità indebita al pubblico funzionario o incaricato di un pubblico servizio, al fine di indurre lo stesso a:
 - ignorare eventuali irregolarità o ritardi nella trasmissione, da parte di VFP, delle comunicazioni e/o dati richiesti dalle competenti Autorità Pubbliche (Erario, ecc.), in relazione all'espletamento delle summenzionate attività;
 - ignorare, in occasione di verifiche, ispezioni, controlli dei pubblici funzionari o incaricati di un pubblico servizio (es. il funzionario dell'Agenzia delle Entrate e/o della Guardia di Finanza, ecc.), eventuali inadempimenti/non conformità di VFP alla normativa vigente.A mero titolo esemplificativo, il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio dell'Autorità Pubblica potrebbe essere corrotto o sottoposto a tentativo di corruzione per effetto:
 - della promessa o effettiva elargizione di denaro o altra utilità;
 - della promessa o effettiva elargizione di regalie ed omaggi;
 - dell'assunzione o promessa di assunzione di soggetti segnalati dal pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio;
 - della corresponsione di importi non dovuti a terzi soggetti (es. Consulenti legali/giuslavoristi/fiscali, ecc.) affinché costoro utilizzino tali importi al fine di corrompere nell'interesse o a vantaggio di VFP il pubblico funzionario o l'incaricato di un pubblico servizio;

- il reato di **induzione indebita a dare o promettere utilità** potrebbe, a titolo esemplificativo, configurarsi laddove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio facesse pressioni su un Soggetto operante in nome e/o per conto di VFP, al fine di indurlo ad offrirgli denaro o altra utilità in cambio della non segnalazione di irregolarità poste in essere dalla Società e il referente aziendale cedesse alle pressioni per favorire la Società stessa;

- la fattispecie di **truffa ai danni dello Stato** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di VFP, nella predisposizione di documenti o dati da trasmettere alle Autorità Pubbliche competenti forniscano, mediante artifici e raggiri, informazioni non veritiere, mendaci o incomplete, inducendo in errore i funzionari pubblici e/o gli incaricati di tali Enti, al fine di ottenere un ingiusto profitto per VFP o una spesa minore rispetto a quella dovuta;

- il reato di **frode informatica** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di VFP, nell'accedere (anche in maniera illegittima) ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per la trasmissione della documentazione fiscale, alterino il funzionamento di tali sistemi informatici o telematici, manipolando o duplicando i dati in essi contenuti, al fine di ottenere un ingiusto profitto per VFP e conseguente danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico;

- i reati di **corruzione tra privati** e di **istigazione alla corruzione tra privati** potrebbero configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, laddove i soggetti operanti in nome e/o per conto di VFP offrano o promettano o diano – anche per interposta persona – denaro o altra

utilità non dovuti ad un soggetto esterno (es. conclusione di contratti a condizione vantaggiose per VFP).

6. Le singole Aree a Rischio Reato “strumentali”

6.1. Gestione dell’attività di marketing

6.1.1. Descrizione delle Attività sensibili

- Definizione della strategia di marketing;
- Individuazione e gestione dei rapporti con le agenzie pubblicitarie/di comunicazione;
- Gestione e organizzazione di convegni/eventi;
- Partecipazione alle fiere;
- Gestione dei rapporti con le Associazioni sponsor del convegno o della fiera (*i.e.* ANACI);
- Gestione dei *gadget* e predisposizione delle *brochure*;
- Individuazione e gestione dei rapporti con i relatori;
- Individuazione e gestione dei rapporti con le *hostess*/agenzie di *promoter*;
- Formazione delle *hostess*/dei *promoter*;
- Gestione della comunicazione e dei profili presenti sui *social media* della Società.

6.1.2. Funzioni Aziendali coinvolte

1. Ufficio Commerciale;
2. Ufficio Marketing;
3. Agenzia esterna pubblicitaria/di comunicazione;
4. Agenzia *hostess*/*promoter*;
5. Soci.

6.1.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.).

In particolare, la gestione impropria delle attività relative alle attività di marketing potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato di **corruzione** e del reato di **traffico di influenze illecite**, qualora permetta di ricavare la provvista necessaria a corrompere funzionari pubblici, incaricati di un pubblico servizio, o una controparte privata, ovvero un soggetto che vanta o che asserisce di avere rapporti con un pubblico funzionario, al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione.

6.2. Gestione delle attività commerciali e dei rapporti con gli agenti

6.2.1. Descrizione delle Attività sensibili

- Definizione delle strategie e tecniche commerciali;
- Individuazione di nuovi clienti;
- Gestione degli appuntamenti tra gli agenti e i clienti;
- Predisposizione del report riepilogativo dell’incontro tra agente e cliente;

- Deposito/invio del contratto firmato dal cliente;
- Caricamento del contratto sul sistema gestionale della Società;
- Selezione e gestione dei rapporti con gli agenti;
- Formazione degli agenti;
- Calcolo e pagamento delle provvigioni agli agenti.

6.2.2. Funzioni Aziendali coinvolte

1. Ufficio Commerciale;
2. Ufficio Marketing;
3. Ufficio Amministrazione;
4. Agenti.

6.2.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.).

In particolare, la gestione impropria delle attività commerciali potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato di **corruzione** e del reato di **traffico di influenze illecite**, qualora il calcolo e il pagamento delle provvigioni agli agenti permetta di ricavare la provvista necessaria a corrompere funzionari pubblici, incaricati di un pubblico servizio, o una controparte privata, ovvero un soggetto che vanta o che asserisce di avere rapporti con un pubblico funzionario, al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione.

6.3. Gestione omaggi, regalie, liberalità

6.3.1. Descrizione delle Attività sensibili

- Gestione degli omaggi corrisposti ai clienti di VFP;
- Gestione degli omaggi corrisposti ai dipendenti di VFP.

6.3.2. Funzioni Aziendali coinvolte

1. Ufficio Marketing;
2. Soci;
3. Agenti

6.3.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.).

In particolare, le attività sensibili relative al processo di gestione degli omaggi, regalie, liberalità e spese di rappresentanza potrebbero essere strumentali alla configurazione del **reato di corruzione** e del reato di **traffico di influenze illecite**, poiché potrebbero permettere ai soggetti operanti in nome e/o per conto di VFP di acquisire, attraverso false erogazioni liberali, la provvista da offrire ai funzionari pubblici, incaricati di pubblico servizio, o controparte privata ovvero un soggetto che vanta o che asserisce di vantare rapporti con un pubblico funzionario, al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione.

6.4. Gestione dei rapporti con la società mandante

6.4.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Gestione dei rapporti con la società mandante;
- Negoziazione e stipula del contratto di agenzia;
- Verifica dello svolgimento da parte della Società dell'attività parte del contratto di agenzia;
- Invio della fattura da parte di VFP.

6.4.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Amministrazione;
2. Soci;
3. Società mandante di VFP.

6.4.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.).

In particolare, la gestione impropria delle attività relative ai rapporti con le società mandatarie potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato di **corruzione** e del reato di **traffico di influenze illecite**, qualora permetta di ricavare la provvista necessaria a corrompere funzionari pubblici, incaricati di un pubblico servizio, o una controparte privata, ovvero un soggetto che vanta o che asserisce di avere rapporti con un pubblico funzionario, al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione.

6.5. Gestione dei rapporti con i clienti e con gli amministratori di condominio

6.5.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Gestione delle operazioni a premio;
- Gestione dei rapporti con i clienti;
- Gestione del recupero crediti;
- Negoziazione e stipula del contratto di consulenza;
- Gestione dei rapporti con gli amministratori di condominio;

- Verifica dello svolgimento da parte dell'amministratore di condominio dell'attività parte del contratto di consulenza;
- Verifica della fattura emessa dall'amministratore di condominio a fronte dei servizi prestati.

6.5.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Marketing;
2. Ufficio Amministrazione;
3. Soci;
4. Ufficio Commerciale;
5. Agenti;
6. Ufficio Customer Care;
7. Società mandatarie di VFP.

6.5.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.).

In particolare, la gestione impropria delle attività relative ai rapporti con i clienti e/o con gli amministratori di condominio potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato di **corruzione** e del reato di **traffico di influenze illecite**, qualora permetta di ricavare la provvista necessaria a corrompere funzionari pubblici, incaricati di un pubblico servizio, o una controparte privata, ovvero un soggetto che vanta o che asserisce di avere rapporti con un pubblico funzionario, al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione.

6.6. **Gestione degli acquisti di beni e di servizi**

6.6.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Definizione del fabbisogno di acquisto di beni e servizi;
- Selezione dei fornitori/consulenti;
- Negoziazione/stipula ed esecuzione dei contratti di acquisto/consulenza e di prestazioni/servizi professionali;
- Monitoraggio degli acquisti ricevuti;
- Verifica dei corrispettivi fatturati rispetto agli acquisti ricevuti/ prestazioni svolte.

6.6.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio che richiede l'acquisto;
2. Ufficio Amministrazione;
3. Ufficio Acquisti;
4. Soci.

6.6.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.).

In particolare, la gestione impropria degli acquisti di beni e di servizi potrebbe costituire un potenziale mezzo alla commissione del reato di **corruzione** e del reato di **traffico di influenze illecite**, qualora la selezione del consulente/fornitore abbia la finalità di privilegiare le persone segnalate dai funzionari pubblici, dagli incaricati di un pubblico servizio o da una controparte privata ovvero una controparte privata che vanta o che asserisce di vantare rapporti con un funzionario pubblico, al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione.

6.7. Gestione della contabilità – Ciclo Attivo

6.7.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Gestione anagrafica delle società mandatarie/controparti contrattuali;
- RegISTRAZIONI contabilità generale;
- Contabilizzazione fatture attive;
- Gestione e controllo dei dati trasmessi dalle funzioni aziendali coinvolte nel processo di ciclo attivo.

6.7.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Amministrazione;
2. Ufficio Commerciale;
3. Soci;
4. Consulente esterno.

6.7.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.).

In particolare, la gestione impropria dell'attività di contabilità generale – in particolare del ciclo attivo – potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato di **corruzione** e del reato di **traffico di influenze illecite**, qualora l'erronea gestione della contabilità (ciclo attivo) permetta di acquisire la provvista necessaria a corrompere funzionari pubblici, incaricati di un pubblico servizio, o una controparte privata ovvero un soggetto che vanta o che asserisce di avere rapporti con un funzionario pubblico, al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione.

6.8. Gestione della contabilità – Ciclo Passivo

6.8.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Gestione anagrafica fornitori/consulenti;
- RegISTRAZIONI di contabilità generale;
- Contabilizzazione fatture passive;
- Gestione e controllo dei dati trasmessi nel processo di ciclo passivo.

6.8.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Amministrazione;
2. Ufficio coinvolto;
3. Soci.

6.8.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.).

In particolare, la gestione impropria dell'attività di gestione della contabilità generale - in particolare del ciclo passivo - potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato di **corruzione** e del reato di **traffico di influenze illecite**, qualora l'erronea gestione permetta di acquisire la provvista necessaria a corrompere funzionari pubblici, incaricati di un pubblico servizio, o una controparte privata ovvero un soggetto che vanta o che asserisce di avere rapporti con un funzionario pubblico, al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione.

6.9. Tesoreria

6.9.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Pagamento dei corrispettivi dovuti ai fornitori/consulenti;
- Gestione piccola cassa;
- Gestione dei conti bancari;
- Gestione e registrazione dei pagamenti;
- Riconciliazione degli estratti conto bancari;
- Pagamenti effettuati con carte di credito aziendali.

6.9.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Amministrazione;
2. Ufficio Commerciale;
3. Soci.

6.9.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.).

In particolare, la gestione della tesoreria rappresenta un'area strumentale alla commissione del reato di **corruzione** e del reato di **traffico di influenze illecite** in quanto le attività in essa ricomprese – se impropriamente svolte – possono costituire il mezzo preordinato mediante il quale creare una provvista di fondi (in capo alla Società e/o ad un fornitore/consulente/dipendente connivente con la stessa) attraverso cui corrompere un funzionario pubblico, un incaricato di pubblico servizio o una controparte privata ovvero un soggetto che vanta o che asserisce di vantare rapporti con un pubblico funzionario, al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione.

6.10. Selezione ed assunzione del personale

6.10.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Definizione del piano di assunzione sulla base del fabbisogno di risorse umane delle varie funzioni/unità organizzative aziendali;
- Gestione del processo di selezione del personale;
- Stipula, modifica e rinnovo dei contratti di lavoro;
- Gestione e selezione dei consulenti esterni/società di selezione di cui si avvale la Società per la ricerca del personale;
- Formalizzazione dell'incarico conferito ai consulenti esterni/società di selezione;
- Monitoraggio delle attività svolte;
- Verifica dei corrispettivi dovuti ai consulenti esterni/società di selezione per le attività svolte.

6.10.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Uffici richiedenti l'assunzione;
2. Soci;
3. Società esterna di selezione del personale;
4. Consulente esterno.

6.10.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.).

In particolare, la gestione impropria dell'attività di selezione del personale potrebbe costituire un potenziale mezzo alla commissione del reato di **corruzione** e del reato di **traffico di influenze illecite**, qualora la selezione abbia la finalità di privilegiare le persone segnalate dai funzionari pubblici, dagli incaricati di un pubblico servizio o da una controparte privata ovvero un soggetto che vanta o

che asserisce di vantare rapporti con un funzionario pubblico, al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione.

6.11. Gestione amministrativa del personale

6.11.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Gestione anagrafica dipendenti;
- Rilevazione presenze, straordinari, permessi, ferie;
- Determinazione delle competenze spettanti ai dipendenti;
- Predisposizione delle note spese;
- Gestione delle carte aziendali;
- Gestione dei *performance bonus*;
- Gestione del *welfare*;
- Gestione dei rapporti con i collaboratori (es. *hostess*);
- Comunicazioni ed invio alle competenti Autorità Pubbliche delle dichiarazioni contributive e versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali;
- Gestione dei trattamenti previdenziali, assistenziali, assicurativi del personale e dei relativi accertamenti/ispezioni da parte delle competenti Autorità Pubbliche (es. INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc).

6.11.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Amministrazione;
2. Soci;
3. Studio esterno.

6.11.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.).

In particolare, la gestione impropria delle attività relative alla gestione amministrativa del personale potrebbe costituire un potenziale mezzo alla commissione del reato di **corruzione** e del reato di **traffico di influenze illecite**, qualora la gestione impropria dei rimborsi delle note spese consenta la formazione della provvista da impiegare nella corruzione di un funzionario o di un incaricato di pubblico servizio ovvero nel pagamento di un soggetto che vanta o asserisce di vantare rapporti con un funzionario pubblico, al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione.

6.12. Gestione dei rapporti infragruppo

6.12.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Verifica e monitoraggio sul corretto adempimento delle attività *intercompany*;

- Verifica e monitoraggio dei pagamenti relativi alle attività *intercompany* rispetto alle prestazioni ricevute.

6.12.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Customer Care;
2. Ufficio Amministrazione;
3. Fam 3;
4. Florida.

6.12.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.).

In particolare, la gestione impropria delle attività relative ai rapporti infragruppo potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato di **corruzione** e del reato di **traffico di influenze illecite**, qualora la gestione del monitoraggio dei pagamenti relativi ai contratti *intercompany* permetta di ricavare la provvista necessaria a corrompere funzionari pubblici, incaricati di un pubblico servizio, o una controparte privata ovvero un soggetto che vanta o che asserisce di vantare rapporti con un pubblico funzionario, al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione.

6.13. Gestione degli adempimenti fiscali

6.13.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Definizione e calcolo delle ritenute connesse al personale dipendente ed assimilato;
- Elaborazione delle certificazioni delle ritenute operate a titolo di sostituto d'imposta;
- Elaborazione telematica del modello F24 e versamento delle ritenute;
- Elaborazione della dichiarazione fiscale Modello 770;
- Elaborazione del Modello Unico e versamento dell'IRES/IRAP;
- Determinazione e versamento di altre imposte/tasse/diritti;
- Gestione delle ispezioni e controlli effettuati dalle Autorità Pubbliche (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc.).

6.13.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Amministrazione;
2. Studio esterno

6.13.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di: **Corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione** (artt. 318,

319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis* c.p.); **Traffico di influenze illecite** (art. 346-*bis* c.p.); **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-*bis* c.c.).

In particolare, la gestione impropria degli adempimenti fiscali potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato di **corruzione** e del reato di **traffico di influenze illecite**, qualora l'erronea gestione permetta di acquisire la provvista necessaria a corrompere funzionari pubblici, incaricati di un pubblico servizio, o una controparte privata ovvero un soggetto che vanta o che asserisce di vantare rapporti con un pubblico funzionario, al fine di ottenere vantaggi con la sua intermediazione.

7. Norme di comportamento particolare

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate nel precedente paragrafo 3, con specifico riferimento ai Reati di Corruzione ed altri reati contro la Pubblica Amministrazione, VFP ha adottato e attuato specifiche Procedure archiviate in una cartella *drive*, denominata “Modello 231”, rinvenibile sul sito *intranet* della Società nella sezione dedicata accessibile da parte di tutti i Destinatari.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutte le nuove Procedure, approvate successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza collegandosi all'indirizzo sopra indicato e di rispettarne i termini e le modalità.

SEZIONE 2

VIOLAZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA E COMMERCIO

1. Le fattispecie di delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-*bis*.1, D.Lgs. n. 231 del 2001)

L'articolo 25-*bis*.1, D. Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'articolo 15, comma 7, lett. b), Legge 23 luglio 2009, n. 99, richiama le seguenti fattispecie di reato (d'ora innanzi, per brevità, i “**Delitti contro l'industria e il commercio**”):

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, la Società ha ritenuto rilevante la seguente fattispecie di reato, di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento.

(i) **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)**

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

La condotta tipica sanzionata dalla disposizione in esame consiste nel compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività imprenditoriale nei confronti di altre aziende operanti nello stesso settore o zona, e cioè in situazione di potenziale conflitto.

Soggetto attivo è colui che esercita un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Ai fini della configurabilità del reato è necessario il dolo specifico e, trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente che si ponga in essere una violenza o minaccia diretta a scoraggiare l'attività concorrenziale, senza la necessaria realizzazione del risultato.

È previsto un aggravamento di pena se gli atti di concorrenza riguardano attività finanziate con denaro pubblico.

2. Le sanzioni previste dall'articolo 25-*bis*.1, D.Lgs. n. 231 del 2001

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-*bis*.1 del D. Lgs. n. 231 del 2001, con riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per la Società, elencati al precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513- <i>bis</i> c.p.)	Fino a 800 quote	<ul style="list-style-type: none">- Interdizione dall'esercizio delle attività;- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti contro l'industria ed il commercio individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuto rilevante per VFP, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel Codice Etico e nelle specifiche Procedure:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nella presente Parte Speciale;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Soggetti Apicali, ai Soggetti Sottoposti, nonché ai Destinatari della presente Parte Speciale è fatto divieto, in particolare, di:

- 1) compiere atti di violenza sulle cose o usare mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio dell'industria e del commercio di società concorrenti di VFP;
- 2) compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia nei confronti di società concorrenti di VFP.

4. Le Aree a Rischio Reato

Nel corso dell'attività di indagine condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, VFP ha provveduto ad individuare le seguenti "Aree a Rischio Reato", in relazione ai Delitti contro l'industria e il commercio:

- **Gestione della attività di marketing;**
- **Gestione delle attività commerciali e dei rapporti con gli agenti.**

Nel successivo paragrafo 5. sono riepilogate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le principali modalità di commissione dei Delitti contro l'industria e il commercio nell'ambito delle Aree a Rischio Reato individuate, con identificazione delle relative Attività Sensibili, nonché delle funzioni aziendali coinvolte.

5. La singola Area a Rischio Reato

5.1. Gestione dell'attività di marketing

5.1.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Definizione della strategia di marketing;
- Individuazione e gestione dei rapporti con le agenzie pubblicitarie/di comunicazione;
- Gestione e organizzazione di convegni/eventi;
- Partecipazione alle fiere;
- Gestione dei rapporti con le Associazioni sponsor del convegno o della fiera (*i.e.* ANACI);
- Gestione dei *gadget* e predisposizione delle *brochure*;
- Individuazione e gestione dei rapporti con i relatori;
- Individuazione e gestione dei rapporti con le *hostess*/agenzie di *promoter*;
- Formazione delle *hostess*/dei *promoter*;
- Gestione della comunicazione e dei profili presenti sui *social media* della Società.

5.1.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Commerciale;
2. Ufficio Marketing;
3. Agenzia esterna pubblicitaria/di comunicazione;
4. Agenzia *hostess/promoter*;
5. Soci.

5.1.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

La fattispecie di reato che potrebbe fare insorgere la responsabilità di VFP nello svolgimento delle attività sopra menzionate è quella legata di **Illecita concorrenza con minaccia o violenza** (art. 513-*bis*, c.p.).

In particolare, la fattispecie di **illecita concorrenza con minaccia o violenza** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora le/i *promoters* operanti in nome e/o per conto di VFP diffondano, mediante messaggi minacciosi o intimidatori nei confronti del potenziale cliente, notizie false e tendenziose sui prodotti/servizi o qualità di un concorrente della Società, al fine di fare in modo che il destinatario del messaggio decida di usufruire dei servizi di VFP e non del concorrente.

Tale fattispecie potrebbe realizzarsi, ad esempio, mediante un comportamento non conforme alla correttezza professionale e commerciale, attuato per mezzo di violenza o minacce volte ad ingenerare, nel terzo potenziale cliente, la credenza che il prodotto/servizio proposto da VFP sia migliore (es. garantisca una professionalità ineguagliabile) rispetto a quello del concorrente.

5.2. Gestione delle attività commerciali e dei rapporti con gli agenti

5.2.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Definizione delle strategie e tecniche commerciali;

- Individuazione di nuovi clienti;
- Gestione degli appuntamenti tra gli agenti e i clienti;
- Predisposizione del report riepilogativo dell'incontro tra agente e cliente;
- Deposito/invio del contratto firmato dal cliente;
- Caricamento del contratto sul sistema gestionale della Società;
- Selezione e gestione dei rapporti con gli agenti;
- Formazione degli agenti;
- Calcolo e pagamento delle provvigioni agli agenti.

5.2.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Commerciale;
2. Ufficio Marketing;
3. Ufficio Amministrazione;
4. Agenti.

5.2.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

La fattispecie di reato che potrebbe fare insorgere la responsabilità di VFP nello svolgimento delle attività sopra menzionate è quella legata di **Illecita concorrenza con minaccia o violenza** (art. 513-*bis*, c.p.).

In particolare, la fattispecie di **illecita concorrenza con minaccia o violenza** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora le/i *promoters* operanti in nome e/o per conto di VFP diffondano, mediante messaggi minacciosi o intimidatori nei confronti del potenziale cliente, notizie false e tendenziose sui prodotti/servizi o qualità di un concorrente della Società, al fine di fare in modo che il destinatario del messaggio decida di usufruire dei servizi di VFP e non del concorrente.

Tale fattispecie potrebbe realizzarsi, ad esempio, mediante un comportamento non conforme alla correttezza professionale e commerciale, attuato per mezzo di violenza o minacce volte ad ingenerare, nel terzo potenziale cliente, la credenza che il prodotto/servizio proposto da VFP sia migliore (es. garantisca una professionalità ineguagliabile) rispetto a quello del concorrente.

6. Norme di comportamento particolare

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate nel precedente paragrafo 3, con specifico riferimento ai Delitti contro l'industria e il commercio, VFP ha adottato e attuato specifiche Procedure archiviate in una cartella *drive*, denominata "Modello 231", rinvenibile sul sito *intranet* della Società nella sezione dedicata accessibile da parte di tutti i Destinatari.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutte le nuove Procedure, approvate successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza collegandosi all'indirizzo sopra indicato e di rispettarne i termini e le modalità.

SEZIONE 3

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

1. Le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*octies*, D.Lgs. n. 231 del 2001

L'articolo 25-*octies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successivamente modificato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186, ha ampliato le fattispecie di reato da cui può sorgere la responsabilità dell'ente, introducendo gli illeciti relativi alla ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (di seguito, per brevità, i **“Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio”**). L'articolo 25-*octies*, D.Lgs. n. 231 del 2001, disciplina le fattispecie di reato di seguito elencate:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, VFP ha ritenuto rilevanti i seguenti reati tra quelli sopra citati e ne riporta il testo integrale, con una breve descrizione della fattispecie.

(i) Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

L'articolo in esame punisce colui che acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Pertanto, la fattispecie di reato di ricettazione si realizza attraverso tre condotte alternative:

- (i) l'acquisto, inteso come l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante il quale l'agente consegue il possesso del bene;
- (ii) la ricezione, il cui termine è comprensivo di qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto, anche se solo temporaneo o per mera compiacenza;
- (iii) l'occultamento, ossia il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente da delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale attività consiste in ogni attività di mediazione, o comunque di messa in contatto, tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Lo scopo di tale incriminazione consiste, dunque, nell'esigenza di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato presupposto ed evitare la dispersione degli oggetti (denaro, beni mobili o immobili) provenienti dallo stesso.

La fattispecie di reato della ricettazione richiede, pertanto, l'esistenza di un delitto presupposto, ossia, non si ha ricettazione se in precedenza non sia stato commesso un altro delitto dal quale provengono il denaro o le cose ricettate. Requisito essenziale è che si tratti di un delitto, anche non necessariamente contro il patrimonio, ben potendo il denaro o le altre cose provenire da qualsiasi fattispecie di delitto.

Occorre precisare che il concetto di provenienza, ivi utilizzato, possiede un contenuto molto ampio, tale da ricomprendere tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso.

Infine, l'articolo 648 c.p. stabilisce una circostanza attenuante nell'ipotesi in cui il fatto sia di particolare tenuità.

(ii) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.”

La norma incriminatrice in commento ha lo scopo di reprimere quei comportamenti, o per meglio dire, quei processi, attraverso cui si nasconde l'origine illegale di un profitto, mascherandolo in modo tale da farlo apparire legittimo. In altri termini, la *ratio* dell'articolo 648-bis c.p. consiste nel punire quel complesso di operazioni necessarie per attribuire un'origine simulatamente legittima a valori patrimoniali di provenienza illecita.

In tal modo la norma finisce col perseguire anche l'ulteriore obiettivo di impedire agli autori dei fatti di reato di poter far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali oramai depurati e perciò investibili anche in attività economico-produttive lecite.

La norma in esame punisce colui che sostituisce o trasferisce beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. Ne discende che la fattispecie di reato di riciclaggio si realizza mediante le seguenti condotte:

- (i) la sostituzione, intendendosi per tale il rimpiazzo del denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita con valori diversi;
- (ii) il trasferimento, comprensivo di tutti quei comportamenti che implicano lo spostamento del denaro o degli altri beni di provenienza illecita, in modo da far perdere le tracce della loro origine.

Il reato di riciclaggio può realizzarsi anche mediante il compimento di operazioni che ostacolano l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. In tal caso, si fa riferimento a quelle operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile, l'accertamento della provenienza illecita dei suddetti beni, attraverso un qualsiasi espediente.

Infine, l'articolo 648-*bis* c.p. prevede una circostanza aggravante e una circostanza attenuante. La prima è riferita all'ipotesi che il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale. In tal caso la *ratio* di un siffatto aggravamento di pena è dettato dal scoraggiare il ricorso ad esperti per attuare la sostituzione del denaro di provenienza illecita. La circostanza attenuante fa invece riferimento all'ipotesi in cui i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si tratta di una circostanza attenuante fondata sulla presunzione di minore gravità del riciclaggio che proviene da un delitto punito con una pena non particolarmente elevata.

In relazione a tale reato, l'art. 2 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, specifica che:

“Ai soli fini del presente Decreto (il D.Lgs. 231/2007, n.d.r.) le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive”.

(iii) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.”.

La fattispecie di reato in esame risponde ad una duplice finalità:

- (i) innanzitutto, impedire che il denaro di provenienza illecita venga trasformato in denaro pulito;
- (ii) la necessità che il capitale, pur trasformato in denaro pulito, non possa trovare un legittimo impiego.

Il comma 1 dell'articolo 648-*ter* c.p. contiene una clausola di riserva che stabilisce la punibilità solamente di chi non abbia già partecipato nel reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio (articoli 648 e 648-*bis* c.p.). Pertanto ne deriva che per la realizzazione della fattispecie di reato in esame occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre fattispecie di reato menzionate, di una condotta consistente nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie⁷.

⁷ Occorre precisare che il termine “impiegare” deve essere inteso quale sinonimo di “usare comunque”, ossia di utilizzo a qualsiasi scopo. Tuttavia, considerando che il fine ultimo perseguito dalla norma in esame consiste

Infine, l'articolo 648-ter c.p. prevede una circostanza aggravante, consistente nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale e una circostanza attenuante, riferita al fatto che il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale si applica la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

(iv) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.”.

La fattispecie di reato appena richiamata è stata introdotta dall'art. 3 della L. 15 dicembre 2014, n. 186, recante *“Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”.*

In base all'articolo citato, è punito chi commette (o concorre con altri nel commettere) un delitto non colposo, provvedendo successivamente alla sostituzione, trasferimento, impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, così da ostacolarne l'identificazione della relativa provenienza delittuosa.

Sono, quindi, condotte tipiche del reato di autoriciclaggio: (i) la sostituzione, la quale deve intendersi come la consegna del bene al riciclatore in cambio di uno diverso; (ii) il trasferimento, che consiste nella mutazione della titolarità giuridica del bene provento del reato; (iii) l'impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, inteso come qualsiasi forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza delittuosa nel circuito economico legale.

Le suddette condotte dovranno essere qualificate alla luce della loro concreta idoneità ad ostacolare la tracciabilità del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita. Verranno quindi in rilievo le fattispecie soggettive di mutamento della formale titolarità (fermo il beneficiario effettivo) ovvero

nell'impedire il turbamento del sistema economico, l'utilizzo di denaro, beni o utilità di provenienza illecita rileva, principalmente, come utilizzo a fini di profitto. Pertanto, l'espressione “attività economiche o finanziarie” va intesa come qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti.

di oggettiva sostituzione del bene con un altro non tracciabile, che abbiano in ogni caso finalità dissimulativa della relativa provenienza illecita.

L'oggetto materiale delle condotte sopra analizzate è da ravvisarsi nel denaro, nei beni o nelle altre utilità, dovendosi ricomprendere in queste ultime anche i meri risparmi di spesa che possano conseguire alla commissione di un delitto, non essendo necessario che vi sia un accrescimento nel patrimonio dell'autore del reato. Peraltro, il denaro, i beni o le altre utilità devono provenire (direttamente od indirettamente) dalla commissione di un delitto non colposo, con la conseguenza che sono quindi escluse tutte le ipotesi contravvenzionali ed i delitti colposi.

Il reato di autoriciclaggio è, pertanto, un reato "proprio", in quanto è punibile ai sensi del nuovo art. 648-ter.1 c.p., colui che occulta direttamente i proventi del delitto che egli stesso ha commesso o concorso a commettere (c.d. autoriciclaggio).

Non si deve trattare di mera utilizzazione o godimento personale. Infatti, il comma quarto dell'articolo 648-ter.1, c.p., contiene una causa di non punibilità, nei casi in cui il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Per quanto attiene all'elemento soggettivo, al fine della configurabilità del delitto di autoriciclaggio, è sufficiente il dolo generico, ovvero la volontà di compiere le attività volte ad ostacolare l'identificazione dei beni e delle altre utilità di provenienza delittuosa, nella consapevolezza di tale origine.

Fermo restando quanto sopra, con particolare riferimento ai reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, è necessario precisare che VFP si riporta al principio di legalità, peraltro statuito anche dall'articolo 2 dello stesso Decreto, con la conseguenza che, a giudizio della stessa VFP, vi può essere punibilità per un reato commesso da un soggetto Apicale o Sottoposto, in quanto tale reato è previsto nel novero di quelli elencati dal D.Lgs. n. 231 del 2001. Conseguentemente, tale principio di legalità deve ritenersi applicabile – a giudizio di VFP – anche ai reati che costituiscono il presupposto dell'eventuale reato di autoriciclaggio.

Ne consegue, pertanto, che, se quale "reato fonte" del reato di autoriciclaggio viene commesso un reato che non è incluso nel novero di quelli presupposto *ex* D.Lgs. n. 231 del 2001, l'eventuale condotta di autoriciclaggio fonte di tale delitto non dovrebbe sortire alcuna responsabilità amministrativa dell'ente.

Alla luce di ciò, e stante il fatto che VFP ha implementato il Modello in relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 ritenuti rilevanti per la stessa, i relativi presidi e punti di controllo adottati al fine di prevenire la commissione di tali reati sono da ritenersi funzionali anche alla prevenzione della commissione del reato di autoriciclaggio.

2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-*octies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 in riferimento ai reati ritenuti rilevanti per la Società elencati nel precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
<ul style="list-style-type: none"> - Ricettazione (art. 648 c.p.) - Riciclaggio (art. 648-<i>bis</i> c.p.) - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-<i>ter</i> c.p.) - Autoriciclaggio (art. 648-<i>ter.1</i> c.p.) 	<p>Da 200 a 800 quote (da 400 a 1000 quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)</p>	<p>Per un periodo non superiore ai due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio delle attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per VFP, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel Codice Etico e nelle specifiche Procedure:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 1;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo, è fatto obbligo in particolare di:

- 1) rispettare tutti i regolamenti, i protocolli e le procedure che regolano l'attività aziendale, con riferimento all'approvvigionamento e/o la cessione di beni, servizi e lavori, nonché con riferimento alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- 2) tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività inerenti all'operatività aziendale, ed in particolare nell'ambito delle Aree a Rischio Reato, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione della normativa in materia;
- 3) ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali VFP ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio;
- 4) assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- 5) conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- 6) svolgere nell'instaurazione di rapporti commerciali, attivi o passivi, tutti i controlli richiesti dai regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l'attività aziendale, o che appaiano comunque opportuni in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la Società venga in contatto, o delle caratteristiche oggettive della prestazione oggetto del rapporto negoziale.

Nei rapporti con i terzi, dovrà porsi, in particolare, attenzione alla:

- (i) tipologia del rapporto (rapporto continuativo o singola prestazione professionale);
- (ii) ragionevolezza dell'operazione (non aderenza o sproporzione con l'attività usualmente svolta);
- (iii) coerenza dei mezzi di pagamento (in relazione alla natura ed all'ammontare dell'operazione).

Dovranno, inoltre, essere rispettati i seguenti principi:

- 1) ai dipendenti, ai membri degli organi sociali, ai collaboratori esterni e ai consulenti che intrattengono rapporti negoziali per conto di VFP con soggetti terzi deve essere formalmente

conferita delega in tal senso (con apposita procura scritta qualora debbano essere compiuti atti idonei ad impegnare la Società);

- 2) i fornitori devono essere scelti attenendosi ai criteri di trasparenza;
- 3) consulenti e fornitori, all'atto della stipulazione dei contratti, devono dichiarare:
 - (i) di essere a conoscenza della normativa dettata dal Decreto;
 - (ii) di impegnarsi al rispetto del Modello e del Codice Etico;
 - (iii) di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, né sentenze di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., né, comunque, di essere sottoposti a procedimenti penali per i reati di cui alla presente Parte Speciale del Modello.

È fatto espresso divieto di ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita. In particolare, è consentito pagare o ricevere denaro solo a fronte di prestazioni effettivamente ricevute o effettuate.

4. Le Aree a Rischio Reato

Si riporta di seguito l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuati da VFP in relazione ai Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio:

- **Gestione della attività di marketing;**
- **Gestione delle attività commerciali e dei rapporti con gli agenti;**
- **Gestione omaggi, regalie, liberalità;**
- **Gestione dei rapporti con la società mandante;**
- **Gestione dei rapporti con i clienti e con gli amministratori di condominio;**
- **Gestione degli acquisti di beni e di servizi;**
- **Gestione della contabilità – Ciclo Attivo;**
- **Gestione della contabilità – Ciclo Passivo;**
- **Tesoreria;**
- **Selezione ed assunzione del personale;**
- **Gestione amministrativa del personale;**
- **Gestione dei rapporti infragruppo.**

Con riferimento alle suddette Aree vengono di seguito illustrate - in forma sintetica ed a titolo meramente esemplificativo - le attività sensibili, le funzioni aziendali coinvolte, le modalità attraverso le quali i Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio possono essere commessi.

5. Le singole Aree a Rischio Reato

5.1. Gestione dell'attività di marketing

5.1.1. Descrizione delle Attività sensibili

- Definizione della strategia di marketing;
- Individuazione e gestione dei rapporti con le agenzie pubblicitarie/di comunicazione;
- Gestione e organizzazione di convegni/eventi;
- Partecipazione alle fiere;
- Gestione dei rapporti con le Associazioni sponsor del convegno o della fiera (*i.e.* ANACD);
- Gestione dei *gadget* e predisposizione delle *brochure*;
- Individuazione e gestione dei rapporti con i relatori;
- Individuazione e gestione dei rapporti con le *hostess*/agenzie di *promoter*;
- Formazione delle *hostess*/dei *promoter*;
- Gestione della comunicazione e dei profili presenti sui *social media* della Società.

5.1.2. Funzioni Aziendali coinvolte

1. Ufficio Commerciale;
2. Ufficio Marketing;
3. Agenzia esterna pubblicitaria/di comunicazione;
4. Agenzia *hostess/promoter*;
5. Soci.

5.1.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Ricettazione** (art. 648 c.p.); **Riciclaggio** (art. 648-*bis* c.p.); **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-*ter* c.p.) e **Autoriciclaggio** (art. 648-*ter*.1 c.p.).

In particolare:

- posto che l'elemento caratterizzante i reati di **ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni od altre utilità** è costituito dalla provenienza illecita dell'oggetto materiale degli stessi (ovvero qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i beni materiali ed immateriali in genere, ecc.), risulta particolarmente complesso individuare specifiche modalità di commissione delle fattispecie delittuose de quo. Tuttavia, a mero titolo esemplificativo, tali reati potrebbero astrattamente configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di VFP ponga in essere la seguente condotta:
 - inserimento di società fittizie nel sistema gestionale e contabile e trasferimento di denaro proveniente da attività illecita da parte della controparte fittizia, al fine di favorire la sua re-immissione nel circuito economico;
 - emissione di note di credito regolate attraverso il riaccredito delle somme a persone giuridiche diverse dall'effettivo richiedente o su conti correnti non direttamente riconducibili

all'effettivo richiedente, al fine di favorire la re-immissione nel circuito economico di denaro proveniente da un illecito;

- il reato di **autoriciclaggio** potrebbe, a titolo esemplificativo, configurarsi nell'ipotesi in cui un soggetto operante in nome e/o per conto di VFP abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, nell'ambito della gestione delle attività di marketing, impiegando, trasferendo o sostituendo il denaro proveniente da tale delitto, al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa.

5.2. Gestione delle attività commerciali e dei rapporti con gli agenti

5.2.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Definizione delle strategie e tecniche commerciali;
- Individuazione di nuovi clienti;
- Gestione degli appuntamenti tra gli agenti e i clienti;
- Predisposizione del report riepilogativo dell'incontro tra agente e cliente;
- Deposito/invio del contratto firmato dal cliente;
- Caricamento del contratto sul sistema gestionale della Società;
- Selezione e gestione dei rapporti con gli agenti;
- Formazione degli agenti;
- Calcolo e pagamento delle provvigioni agli agenti.

5.2.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Commerciale;
2. Ufficio Marketing;
3. Ufficio Amministrazione;
4. Agenti.

5.2.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Ricettazione** (art. 648 c.p.); **Riciclaggio** (art. 648-*bis* c.p.); **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-*ter* c.p.) e **Autoriciclaggio** (art. 648-*ter*.1 c.p.).

In particolare:

- posto che l'elemento caratterizzante i reati di **ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni od altre utilità** è costituito dalla provenienza illecita dell'oggetto materiale degli stessi (ovvero qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i beni materiali ed immateriali in genere, ecc.), risulta particolarmente complesso individuare specifiche modalità di commissione delle fattispecie delittuose *de quo*. Tuttavia, a mero titolo esemplificativo, tali reati potrebbero astrattamente configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di VFP ponga in essere la seguente condotta:

- inserimento di terze parti fittizie (es. agenti) nel sistema gestionale e contabile e trasferimento di denaro proveniente da attività illecita da parte della controparte fittizia, al fine di favorire la sua re-immissione nel circuito economico;
 - emissione di note di credito regolate attraverso il riaccredito delle somme a persone giuridiche diverse dall'effettivo richiedente o su conti correnti non direttamente riconducibili all'effettivo richiedente, al fine di favorire la re-immissione nel circuito economico di denaro proveniente da un illecito;
- il reato di **autoriciclaggio** potrebbe, a titolo esemplificativo, configurarsi nell'ipotesi in cui un soggetto operante in nome e/o per conto di VFP abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, nell'ambito della gestione delle attività commerciali, impiegando, trasferendo o sostituendo il denaro proveniente da tale delitto, al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa.

5.3. Gestione omaggi, regalie, liberalità

5.3.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Gestione degli omaggi corrisposti ai clienti di VFP;
- Gestione degli omaggi corrisposti ai dipendenti di VFP.

5.3.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Marketing;
2. Soci;
3. Agenti

5.3.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Ricettazione** (art. 648 c.p.); **Riciclaggio** (art. 648-*bis* c.p.); **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-*ter* c.p.) e **Autoriciclaggio** (art. 648-*ter*.1 c.p.).

In particolare:

- posto che l'elemento caratterizzante i reati di **ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altre utilità** è costituito dalla provenienza illecita dell'oggetto materiale degli stessi (ovvero qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i beni materiali ed immateriali in genere, ecc.), risulta particolarmente complesso individuare specifiche modalità di commissione delle fattispecie delittuose de quo. Tuttavia, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tali reati potrebbero astrattamente configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di VFP effettui donazioni a favore del personale tramite utilità provenienti da precedente reato;

- il reato di **autoriciclaggio** potrebbe, a titolo esemplificativo e non esaustivo, configurarsi nell'ipotesi in cui un soggetto operante in nome e/o per conto di VFP abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, nell'ambito della gestione degli omaggi, regalie, liberalità e spese di rappresentanza, impiegando, trasferendo o sostituendo il denaro proveniente da tale delitto, al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa.

5.4. Gestione dei rapporti con la società mandante

5.4.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Gestione dei rapporti con la società mandante;
- Negoziazione e stipula del contratto di agenzia;
- Verifica dello svolgimento da parte della Società dell'attività parte del contratto di agenzia;
- Invio della fattura da parte di VFP.

5.4.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Amministrazione;
2. Soci;
3. Società mandante di VFP.

5.4.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Ricettazione** (art. 648 c.p.); **Riciclaggio** (art. 648-*bis* c.p.); **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-*ter* c.p.) e **Autoriciclaggio** (art. 648-*ter*.1 c.p.).

In particolare:

- posto che l'elemento caratterizzante i reati di **ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni od altre utilità** è costituito dalla provenienza illecita dell'oggetto materiale degli stessi (ovvero qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i beni materiali ed immateriali in genere, ecc.), risulta particolarmente complesso individuare specifiche modalità di commissione delle fattispecie delittuose de quo. Tuttavia, a mero titolo esemplificativo, tali reati potrebbero astrattamente configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di VFP ponga in essere una delle seguenti condotte:
 - inserimento di società fittizie nel sistema gestionale e contabile e trasferimento di denaro proveniente da attività illecita da parte della controparte fittizia, al fine di favorire la sua re-immissione nel circuito economico;
 - emissione di note di credito regolate attraverso il riaccredito delle somme a persone giuridiche diverse dall'effettivo richiedente o su conti correnti non direttamente riconducibili all'effettivo richiedente, al fine di favorire la re-immissione nel circuito economico di denaro proveniente da un illecito;

- il reato di **autoriciclaggio** potrebbe, a titolo esemplificativo, configurarsi nell'ipotesi in cui un soggetto operante in nome e/o per conto di VFP abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, nell'ambito della gestione dei rapporti con la società mandante, impiegando, trasferendo o sostituendo il denaro proveniente da tale delitto, al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa.

5.5. Gestione dei rapporti con i clienti e con gli amministratori di condominio

5.5.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Gestione delle operazioni a premio;
- Gestione dei rapporti con i clienti;
- Gestione del recupero crediti;
- Negoziazione e stipula del contratto di consulenza;
- Gestione dei rapporti con gli amministratori di condominio;
- Verifica dello svolgimento da parte dell'amministratore di condominio dell'attività parte del contratto di consulenza;
- Verifica della fattura emessa dall'amministratore di condominio a fronte dei servizi prestati..

5.5.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Marketing;
2. Ufficio Amministrazione;
3. Soci;
4. Ufficio Commerciale;
5. Agenti;
6. Ufficio Customer Care;
7. Società mandatarie di VFP.

5.5.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Ricettazione** (art. 648 c.p.); **Riciclaggio** (art. 648-*bis* c.p.); **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-*ter* c.p.) e **Autoriciclaggio** (art. 648-*ter*.1 c.p.).

In particolare:

- posto che l'elemento caratterizzante i reati di **ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni od altre utilità** è costituito dalla provenienza illecita dell'oggetto materiale degli stessi (ovvero qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i beni materiali ed immateriali in genere, ecc.), risulta particolarmente complesso individuare specifiche modalità di commissione delle fattispecie delittuose de quo. Tuttavia, a mero titolo esemplificativo, tali reati potrebbero astrattamente configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di VFP ponga in essere una delle seguenti condotte:

- inserimento di clienti e/o amministratori di condominio fittizi nel sistema gestionale e contabile e trasferimento di denaro proveniente da attività illecita da parte della controparte fittizia, al fine di favorire la sua re-immissione nel circuito economico;
 - emissione di note di credito regolate attraverso il riaccredito delle somme a soggetti diversi dall'effettivo richiedente o su conti correnti non direttamente riconducibili all'effettivo richiedente, al fine di favorire la re-immissione nel circuito economico di denaro proveniente da un illecito;
- il reato di **autoriciclaggio** potrebbe, a titolo esemplificativo, configurarsi nell'ipotesi in cui un soggetto operante in nome e/o per conto di VFP abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, nell'ambito della gestione dei rapporti con i clienti e/o con gli amministratori di condominio, impiegando, trasferendo o sostituendo il denaro proveniente da tale delitto, al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa.

5.6. Gestione degli acquisti di beni e di servizi

5.6.1. Descrizione delle Attività sensibili

- Definizione del fabbisogno di acquisto di beni e servizi;
- Selezione dei fornitori/consulenti;
- Negoziazione/stipula ed esecuzione dei contratti di acquisto/consulenza e di prestazioni/servizi professionali;
- Monitoraggio degli acquisti ricevuti;
- Verifica dei corrispettivi fatturati rispetto agli acquisti ricevuti/ prestazioni svolte.

5.6.2. Funzioni Aziendali coinvolte

1. Ufficio che richiede l'acquisto;
2. Ufficio Amministrazione;
3. Ufficio Acquisti;
4. Soci.

5.6.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Ricettazione** (art. 648 c.p.); **Riciclaggio** (art. 648-*bis* c.p.); **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-*ter* c.p.) e **Autoriciclaggio** (art. 648-*ter*.1 c.p.).

In particolare:

- posto che l'elemento caratterizzante i reati di **ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni od altre utilità** è costituito dalla provenienza illecita dell'oggetto materiale degli stessi (ovvero qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i beni materiali ed immateriali in genere, ecc.), risulta particolarmente complesso individuare specifiche modalità di commissione delle fattispecie delittuose de quo. Tuttavia, a mero titolo esemplificativo, tali reati

potrebbero astrattamente configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di VFP ponga in essere una delle seguenti condotte:

- inserimento di un fornitore fittizio nel sistema gestionale e di contabilità e trasferimento di denaro proveniente da attività illecita da parte della controparte fittizia, al fine di favorire la sua re-immissione nel circuito economico;
 - emissione di note di credito regolate attraverso il riaccredito delle somme a persone giuridiche diverse dall'effettivo richiedente o su conti correnti non direttamente riconducibili all'effettivo richiedente, al fine di favorire la re-immissione nel circuito economico di denaro proveniente da un illecito.
 - inserimento di un ordine di acquisto fittizio nel sistema gestionale e contabile e trasferimento di denaro proveniente da attività illecita da parte della controparte fittizia, al fine di favorire la sua re-immissione nel circuito economico;
- il reato di **autoriciclaggio** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo, configurarsi nell'ipotesi in cui un soggetto operante in nome e/o per conto di VFP abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, nell'ambito dell'acquisto di beni e/o servizi, impiegando, trasferendo o sostituendo il denaro proveniente da tale delitto, al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa.

5.7. Gestione della contabilità – Ciclo Attivo

5.7.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Gestione anagrafica delle società mandatarie/controparti contrattuali;
- RegISTRAZIONI contabilità generale;
- Contabilizzazione fatture attive;
- Gestione e controllo dei dati trasmessi dalle funzioni aziendali coinvolte nel processo di ciclo attivo.

5.7.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Amministrazione;
2. Ufficio Commerciale;
3. Soci;
4. Consulente esterno.

5.7.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Ricettazione** (art. 648 c.p.); **Riciclaggio** (art. 648-*bis* c.p.); **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-*ter* c.p.) e **Autoriciclaggio** (art. 648-*ter*.1 c.p.).

In particolare:

- posto che l'elemento caratterizzante i reati di **ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni od altre utilità** è costituito dalla provenienza illecita dell'oggetto materiale degli stessi (ovvero qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il

denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i beni materiali ed immateriali in genere, ecc.), risulta particolarmente complesso individuare specifiche modalità di commissione delle fattispecie delittuose de quo. Tuttavia, a mero titolo esemplificativo, tali reati potrebbero astrattamente configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di VFP ponga in essere una delle seguenti condotte:

- inserimento di clienti fittizi nel sistema gestionale e contabile e trasferimento di denaro proveniente da attività illecita da parte della controparte fittizia, al fine di favorire la sua re-immissione nel circuito economico;
 - emissione di note di credito regolate attraverso il riaccredito delle somme a soggetti diversi dall'effettivo richiedente o su conti correnti non direttamente riconducibili all'effettivo richiedente, al fine di favorire la re-immissione nel circuito economico di denaro proveniente da un illecito;
- il reato di **autoriciclaggio** potrebbe, a titolo esemplificativo, configurarsi nell'ipotesi in cui un soggetto operante in nome e/o per conto di VFP abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, nell'ambito della gestione della contabilità, impiegando, trasferendo o sostituendo il denaro proveniente da tale delitto, al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa.

5.8. Gestione della contabilità – Ciclo Passivo

5.8.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Gestione anagrafica fornitori/consulenti;
- RegISTRAZIONI di contabilità generale;
- Contabilizzazione fatture passive;
- Gestione e controllo dei dati trasmessi nel processo di ciclo passivo.

5.8.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Amministrazione;
2. Ufficio coinvolto;
3. Soci.

5.8.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Ricettazione** (art. 648 c.p.); **Riciclaggio** (art. 648-*bis* c.p.); **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-*ter* c.p.) e **Autoriciclaggio** (art. 648-*ter*.1 c.p.).

In particolare:

- posto che l'elemento caratterizzante i reati di **ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni od altre utilità** è costituito dalla provenienza illecita dell'oggetto materiale degli stessi (ovvero qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i beni materiali ed immateriali in genere, ecc.), risulta particolarmente complesso individuare specifiche modalità di commissione delle fattispecie delittuose de quo. Tuttavia, a mero titolo esemplificativo, tali reati

potrebbero astrattamente configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di VFP ponga in essere una delle seguenti condotte:

- inserimento di fornitori/consulenti fittizi nel sistema gestionale e contabile e trasferimento di denaro proveniente da attività illecita da parte della controparte fittizia, al fine di favorire la sua re-immissione nel circuito economico;
- accredito di somme su conti correnti di fornitori/consulenti, giustificandole formalmente come pagamenti di servizi di fornitura o consulenza, in realtà mai ricevuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito;
- riaccredito di somme sui conti correnti aziendali da parte di fornitori o consulenti, giustificati come rimborso per precedenti pagamenti nei loro confronti, in realtà non dovuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito;

- il reato di **autoriciclaggio** potrebbe, a titolo esemplificativo, configurarsi nell'ipotesi in cui un soggetto operante in nome e/o per conto di VFP abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, nell'ambito della gestione della contabilità, trasferendo o sostituendo il denaro proveniente da tale delitto, al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa.

5.9. Tesoreria

5.9.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Pagamento dei corrispettivi dovuti ai fornitori/consulenti;
- Gestione piccola cassa;
- Gestione dei conti bancari;
- Gestione e registrazione dei pagamenti;
- Riconciliazione degli estratti conto bancari;
- Pagamenti effettuati con carte di credito aziendali.

5.9.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Amministrazione;
2. Ufficio Commerciale;
3. Soci.

5.9.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Ricettazione** (art. 648 c.p.); **Riciclaggio** (art. 648-*bis* c.p.); **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-*ter* c.p.) e **Autoriciclaggio** (art. 648-*ter*.1 c.p.).

In particolare:

- posto che l'elemento caratterizzante i reati di **ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altre utilità** è costituito dalla provenienza illecita dell'oggetto materiale degli stessi (ovvero qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i beni materiali ed immateriali in genere, ecc.), risulta particolarmente complesso individuare specifiche modalità di

commissione delle fattispecie delittuose de quo. Tuttavia, a mero titolo esemplificativo, tali reati potrebbero astrattamente configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di VFP ponga in essere una delle seguenti condotte:

- accredito di somme su conti correnti di fornitori/consulenti, giustificandole formalmente come pagamenti di servizi di fornitura o consulenza, in realtà mai ricevuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito;
- riaccredito di somme sui conti correnti aziendali da parte di fornitori o consulenti, giustificati come rimborso per precedenti pagamenti nei loro confronti, in realtà non dovuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito;
- investimenti a diretto vantaggio della Società, effettuati senza ricorrere alle disponibilità sui conti correnti aziendali e con denaro proveniente da reato, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito;

- il reato di **autoriciclaggio** potrebbe, a titolo esemplificativo, configurarsi nell'ipotesi in cui un soggetto operante in nome e/o per conto di VFP abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, nell'ambito della gestione della tesoreria, impiegando, trasferendo o sostituendo il denaro proveniente da tale delitto, al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa.

5.10. Selezione ed assunzione del personale

5.10.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Definizione del piano di assunzione sulla base del fabbisogno di risorse umane delle varie funzioni/unità organizzative aziendali;
- Gestione del processo di selezione del personale;
- Stipula, modifica e rinnovo dei contratti di lavoro;
- Gestione e selezione dei consulenti esterni/società di selezione di cui si avvale la Società per la ricerca del personale;
- Formalizzazione dell'incarico conferito ai consulenti esterni/società di selezione;
- Monitoraggio delle attività svolte;
- Verifica dei corrispettivi dovuti ai consulenti esterni/società di selezione per le attività svolte.

5.10.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Uffici richiedenti l'assunzione;
2. Soci;
3. Società esterna di selezione del personale;
4. Consulente esterno.

5.10.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Ricettazione** (art. 648 c.p.); **Riciclaggio** (art. 648-bis c.p.); **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-ter c.p.) e **Autoriciclaggio** (art. 648-ter.1 c.p.).

In particolare:

- posto che l'elemento caratterizzante i reati di **ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni od altre utilità** è costituito dalla provenienza illecita dell'oggetto materiale degli stessi (ovvero qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i beni materiali ed immateriali in genere, ecc.), risulta particolarmente complesso individuare specifiche modalità di commissione delle fattispecie delittuose *de quo*.
Fermo restando quanto sopra, e a mero titolo esemplificativo, si riportano, di seguito, alcune modalità di commissione dei reati in parola che potrebbero astrattamente configurarsi nell'ambito della realtà aziendale della Società:
 - emissione di note di credito regolate attraverso il riaccredito delle somme a persone giuridiche diverse dall'effettivo richiedente o su conti correnti non direttamente riconducibili all'effettivo richiedente, al fine di favorire la re-immissione nel circuito economico di denaro proveniente da un illecito;
 - accredito di somme su conti correnti di società interinali, giustificandole formalmente come pagamenti di servizi, in realtà mai ricevuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito;
- il reato di **autoriciclaggio** potrebbe, a titolo esemplificativo, configurarsi nell'ipotesi in cui un soggetto che opera in nome e/o per conto di VFP abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, nell'ambito della selezione ed assunzione del personale, impiegando, trasferendo o sostituendo il denaro proveniente da tale delitto, al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa.

5.11. Gestione amministrativa del personale

5.11.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Gestione anagrafica dipendenti;
- Rilevazione presenze, straordinari, permessi, ferie;
- Determinazione delle competenze spettanti ai dipendenti;
- Predisposizione delle note spese;
- Gestione delle carte aziendali;
- Gestione dei *performance bonus*;
- Gestione del *welfare*;
- Gestione dei rapporti con i collaboratori (es. *hostess*);
- Comunicazioni ed invio alle competenti Autorità Pubbliche delle dichiarazioni contributive e versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali;
- Gestione dei trattamenti previdenziali, assistenziali, assicurativi del personale e dei relativi accertamenti/ispezioni da parte delle competenti Autorità Pubbliche (es. INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc).

5.11.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Amministrazione;
2. Soci;

3. Studio esterno.

5.11.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Ricettazione** (art. 648 c.p.); **Riciclaggio** (art. 648-bis c.p.); **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-ter c.p.) e **Autoriciclaggio** (art. 648-ter.1 c.p.).

In particolare:

- posto che l'elemento caratterizzante i reati di **ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altre utilità** è costituito dalla provenienza illecita dell'oggetto materiale degli stessi (ovvero qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i beni materiali ed immateriali in genere, ecc.), risulta particolarmente complesso individuare specifiche modalità di commissione delle fattispecie delittuose *de quo*. Tuttavia, a mero titolo esemplificativo, tali reati potrebbero astrattamente configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di VFP ponga in essere una delle seguenti condotte:
 - inserimento di personale fittizio nel sistema gestionale e contabile e trasferimento di denaro proveniente da attività illecita da parte della controparte fittizia, al fine di favorire la sua re-immissione nel circuito economico;
 - accredito di somme su conti correnti del personale, giustificandole formalmente come rimborsi spese, in realtà mai sostenute, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito;
 - riaccredito di somme sui conti correnti di VFP da parte del personale, giustificati come rimborso per precedenti pagamenti nei loro confronti, in realtà non dovuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito;
- il reato di **autoriciclaggio** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo, configurarsi nell'ipotesi in cui un soggetto operante in nome e/o per conto di VFP abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, nell'ambito della gestione amministrativa del personale, impiegando, trasferendo o sostituendo il denaro proveniente da tale delitto, al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa.

5.12. Gestione dei rapporti infragruppo

5.12.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Verifica e monitoraggio sul corretto adempimento delle attività *intercompany*;
- Verifica e monitoraggio dei pagamenti relativi alle attività *intercompany* rispetto alle prestazioni ricevute.

5.12.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Customer Care;
2. Ufficio Amministrazione;
3. Fam 3;

4. Florida.

5.12.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Ricettazione** (art. 648 c.p.); **Riciclaggio** (art. 648-*bis* c.p.); **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-*ter* c.p.) e **Autoriciclaggio** (art. 648-*ter*.1 c.p.).

In particolare:

- posto che l'elemento caratterizzante i reati di **ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni od altre utilità** è costituito dalla provenienza illecita dell'oggetto materiale degli stessi (ovvero qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i beni materiali ed immateriali in genere, ecc.), risulta particolarmente complesso individuare specifiche modalità di commissione delle fattispecie delittuose *de quo*. Tuttavia, a mero titolo esemplificativo, tali reati potrebbero astrattamente configurarsi qualora un soggetto operante in nome e/o per conto di VFP emetta note di credito regolate attraverso il riaccredito delle somme a persone giuridiche diverse dall'effettivo richiedente o su conti correnti non direttamente riconducibili all'effettivo richiedente, al fine di favorire la re-immissione nel circuito economico di denaro proveniente da un illecito;
- il reato di **autoriciclaggio** potrebbe configurarsi, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui un soggetto operante in nome e/o per conto di VFP abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, nell'ambito dei rapporti infragruppo, impiegando, trasferendo o sostituendo il denaro proveniente da tale delitto, al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa.

6. Norme di comportamento particolare

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate nel precedente paragrafo 3, con specifico riferimento ai Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché Autoriciclaggio, VFP ha adottato e attuato specifiche Procedure archiviate in una cartella *drive*, denominata “Modello 231”, rinvenibile sul sito *intranet* della Società nella sezione dedicata accessibile da parte di tutti i Destinatari.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutte le nuove Procedure, approvate successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza collegandosi all'indirizzo sopra indicato e di rispettarne i termini e le modalità.

SEZIONE 4

OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

1. Le finalità della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, nonché dai soggetti che a vario titolo intervengono nei processi a rischio reato, così come individuate nel successivo paragrafo 4.

Obiettivo della presente Parte Speciale consiste nel fare in modo che i Destinatari agiscano in modo professionale e corretto e nel pieno rispetto della legge, adottando regole di condotta conformi a quanto prescritto nel presente Modello e nei suoi Protocolli Organizzativi⁸, contenenti l'insieme dei doveri e delle responsabilità a loro carico, al fine di impedire il verificarsi dei reati contemplati nell'art. 25-*septies* del D. Lgs. n. 231 del 2001.

In particolare, nel prosieguo della presente Parte Speciale, si procederà a:

- a) individuare ed illustrare le fattispecie di reato in violazione della normativa relativa alla tutela dell'igiene e della salute e sicurezza sul lavoro per la quale, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per la Società, è prevista la responsabilità amministrativa in capo a VFP;
- b) individuare i principi generali, le principali regole di comportamento e le Procedure che i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione della presente Parte Speciale;
- c) indicare, in particolare, gli obblighi che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione della presente Parte Speciale per quanto inerente ai reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro, anche in ragione di specifiche previsioni del D. Lgs. n. 81 del 2008 (Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei luoghi di lavoro, di seguito, per brevità, anche "TUS");
- d) fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre aree aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

⁸ Sono Protocolli Organizzativi il Modello di Organizzazione e Gestione ex art. 30, TUS in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le Procedure in esso richiamate.

2. Le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*septies*, D. Lgs. n. 231 del 2001

La presente Sezione della Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'art. 25-*septies* del D. Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito, per brevità, i “**Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro**”) introdotti dall'art. 9 della L. n. 123 del 2007, in forza del quale la responsabilità amministrativa per gli Enti deriva a seguito della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da violazione delle norme antinfortunistiche e di quelle relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In questa sede, è opportuno ricordare che l'art. 30 del TUS ha stabilito il contenuto minimo essenziale del modello organizzativo, disponendo che:

“Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'art. 6.

La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'art. 11”.

La summenzionata norma, pertanto, postula la necessità che, per espressa volontà del Legislatore, debbano essere considerate “a rischio” e debbano essere quindi presidiate, a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati, le aree e le attività indicate ed interessate dall’articolo stesso.

In tema di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’art. 25-*septies* del Decreto, prevede e regola i casi di “*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*”.

Ai sensi dell’art. 25-*septies* del Decreto:

“In relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.

Ai sensi dell’art. 55, comma 1 e 2, TUS:

“1. È punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 Euro il datore di lavoro:

- a) per la violazione dell’art. 29, comma 1;*
- b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b, o per la violazione dell’articolo 34, comma 2.*

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

- a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);
- b) in aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'art. 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;
- c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200, uomini giorno.”

Le sanzioni a carico dell'Ente, che operi alle condizioni previste dall'art. 55, comma 2, TUS, sono perciò più severe laddove siano mancate:

- la valutazione dei rischi;
- l'adozione del Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito, anche il “DVR”).

Il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e quello di lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.) si configurano per il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure di aver cagionato, per colpa, una lesione personale dalla quale è derivata una malattia grave⁹ o gravissima¹⁰.

Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In genere, i reati considerati dal Decreto sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto agente e i cui effetti sono da quest'ultimo previsti e voluti come conseguenza diretta della propria azione od omissione.

I reati considerati in questa Sezione della Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti da parte dell'autore del reato, e pertanto la funzione di esimente del modello organizzativo, è svolta tramite l'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del TUS, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal modello organizzativo.

⁹ In forza del disposto di cui all'art. 583, comma 1, c.p.: "la lesione personale è grave, e si applica la pena da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (...)."

¹⁰ In forza del disposto di cui all'art. 583, comma 2, c.p.: "la lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

Il fatto che il presupposto per la responsabilità dell'ente sia ancorato ad un fatto colposo e non doloso comporta la necessità di valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa.

In particolare, l'ottenimento di un vantaggio o il soddisfacimento di un interesse dell'Ente non scaturiscono quali diretta conseguenza della morte o delle lesioni, ma dall'utilità conseguita (ad esempio in termini di risparmio di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all'evento.

I reati considerati nell'art. 25-*septies* del Decreto sono riportati di seguito:

(i) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni”.

3. Le sanzioni previste in relazione ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'art. 25-*septies* del Decreto a carico di VFP qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo 2, derivi alla Società un interesse o un vantaggio, sia pur non direttamente correlato alla commissione delle fattispecie di reato individuate dal Decreto, per le ragioni illustrate nel precedente paragrafo 2.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
<ul style="list-style-type: none"> - Omicidio colposo (art. 589 del codice penale) con violazione dell'art. 55, comma 2, del TUS 	1000 quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi <p><u>Da tre mesi a un anno</u></p>
<ul style="list-style-type: none"> - Omicidio colposo (art. 589 del codice penale) con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro 	Da 250 a 500 quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi <p><u>Da tre mesi a un anno</u></p>

<p>- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, 3° comma del codice penale)</p>	<p>Fino a 250 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi <p><u>Fino sei mesi</u></p>
--	-------------------------	--

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

4. Le Aree a Rischio Reato

Al fine di garantire il più elevato grado di sicurezza tecnicamente possibile, le Aree a Rischio Reato che VFP ha individuato in relazione alle fattispecie di cui all'art. 25-*septies* del Decreto si riferiscono alla totalità delle aree operative della Società.

Nonostante le sostanziali difficoltà di circoscrivere soltanto ad alcune specifiche aree operative il rischio di commissione di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, quindi, di collegare in via generale a singole aree/attività aziendali il rischio di commissione degli illeciti considerati dal Decreto, l'analisi dell'operatività aziendale ha messo in luce che tra le attività rilevanti possono individuarsi le seguenti Aree a Rischio Reato prioritarie:

- A. pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, della sicurezza e igiene sul lavoro;**
- B. individuazione della struttura interna in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;**
- C. individuazione e valutazione dei rischi in tema di salute¹¹, sicurezza e igiene sul lavoro;**
- D. attività di informazione e formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;**
- E. gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;**
- F. gestione dell'emergenza e del Primo Soccorso;**
- G. rapporti con i fornitori /soggetti terzi con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.**

Le Aree a Rischio Reato di cui si discute, in considerazione del fatto che possono coinvolgere anche determinate attività per cui sono richiesti specifici adempimenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, potrebbero assumere rilevanza ai fini della possibile configurazione dei reati in esame, se e nella misura in cui gli adempimenti in questione non vengano correttamente assolti.

In particolare, nell'ambito delle suddette Aree a Rischio Reato, possono individuarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti adempimenti in materia di sicurezza previsti dal TUS e, in generale, dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale che debbono provvedere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- gestione della struttura organizzativa preposta allo svolgimento delle attività correlate alla salute e sicurezza sul lavoro;
- individuazione dei rischi per la sicurezza, redazione ed aggiornamento, ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 TUS, del DVR con riferimento, in particolare a:
- analisi dei rischi specifici connessi alle attività svolte presso i luoghi di lavoro;

¹¹ Nel *genus* della sicurezza è ricompreso l'ambito della *security*.

- analisi dei rischi presenti negli ambienti di lavoro in cui si svolgono le attività di VFP e la specificazione dei criteri adottati per la valutazione stessa;
- individuazione e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi idonei ad eliminare i rischi connessi alle attività svolte e quelli presenti sui luoghi di lavoro;
- definizione e monitoraggio dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di aggiornamento, formazione e informazione in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro;
- gestione delle azioni correttive poste in essere a seguito dei rilievi emersi;
- attività di informazione di tutti i soggetti che possano trovarsi presso la Sede di VFP;
- gestione o coinvolgimento in attività da svolgersi in regime di appalto con riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 26 TUS ed, in particolare: (i) all'individuazione e prevenzione dei rischi derivanti da interferenze delle lavorazioni e alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (“**DUVRI**”) nonché (ii) alla corretta individuazione degli appaltatori e all'attività di promozione del coordinamento e della cooperazione cui sono comunque onerati tutti i subappaltatori;
- rapporti con i soggetti terzi coinvolti nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro e gestione degli acquisti di dispositivi di protezione, collettivi e individuali, e di tutti i beni che possano influire sulla sicurezza;
- gestione di tutti i rischi in materia di sicurezza e salute sul lavoro nonché di ogni eventuale rischio trasversale, cui possano essere sottoposti i Dipendenti e/o i Consulenti e/o i Collaboratori nonché i soggetti che prestano l'attività in nome e per conto di terzi di volta in volta presenti nei locali aziendali;
- individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
- individuazione del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- definizione e funzionamento del sistema di gestione della sicurezza in conformità alla normativa vigente;
- gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali in caso di visita ispettiva e predisposizione/invio della documentazione richiesta;
- analisi e studio delle normative in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro;
- rilevazione ed analisi di dati e informazioni con riferimento ai principali eventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- coinvolgimento/gestione dei rapporti con i soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio per gli aspetti e gli adempimenti che riguardano la salute e sicurezza sul lavoro;
- rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni nonché degli aspetti connessi con la normativa ambientale;
- gestione degli approvvigionamenti correlati all'adeguamento dei luoghi di lavoro rispetto a quanto previsto dalla legge;
- svolgimento di incarichi che comportano l'introduzione di personale di VFP presso strutture operative di terzi.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio Reato in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché delle relative specificazioni correlate a singoli adempimenti, potranno essere disposte dal Datore di Lavoro per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente ad eventuali modifiche dell'attività svolta dalla Sede di VFP.

Assumono una particolare rilevanza, ai fini della salvaguardia della salute e sicurezza nel luogo di lavoro, tutte le decisioni di politica aziendale che definiscono gli impegni di VFP in questo settore con riferimento, in particolare, agli obiettivi prefissati in sede di riunione periodica di cui all'art. 35 TUS, i cui verbali devono, pertanto, considerarsi parte del Modello.

Le scelte organizzative interne devono essere tali da assicurare la miglior competenza e professionalità dei soggetti incaricati a vario titolo di cooperare per garantire la sicurezza e salubrità del luogo di lavoro, nonché piena certezza circa i compiti e le deleghe loro conferite.

5. Possibili modalità di realizzazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'illecito penale, di cui alla presente sezione della Parte Speciale, può essere commesso mediante qualsiasi tipologia di condotta, purché la stessa si traduca in una violazione delle norme esistenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché venga ritenuto sussistente il nesso causale tra la condotta medesima e l'evento di omicidio o lesioni personali colpose.

Pertanto, di seguito un elenco delle possibili modalità di realizzazione degli illeciti in materia di sicurezza sul lavoro, nell'ambito delle Aree a Rischio Reato identificate, da intendersi meramente esemplificativo, essendo pressoché impossibile riuscire ad individuare tutte le possibili condotte dei Destinatari, che possono contribuire alla realizzazione dell'illecito penale di cui alla presente Parte Speciale:

A. sistema di nomine in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro

- assegnazione di responsabilità, poteri decisionali e di spesa a soggetti non in possesso dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza;
- mancato riconoscimento di un'adeguata autonomia di spesa a soggetti che rivestono ruoli di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- mancato conferimento di adeguati poteri organizzativi, di gestione e controllo a soggetti che rivestono ruoli di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- erronea individuazione di soggetti tecnicamente competenti e chiamati a svolgere incarichi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

B. individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro

- omessa o carente valutazione dei rischi per la sicurezza presenti sul luogo di lavoro, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
- omessa o carente individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione adottati;
- valutazione dei rischi eseguita da persone tecnicamente non competenti;
- omessa o carente individuazione delle procedure per l'attuazione delle programmate misure di sicurezza;

C. attività di informazione/formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro

- mancata e/o inadeguata formazione e informazione dei Dipendenti e/o dei Consulenti e/o delle altre figure interessate;
- mancata formazione dei soggetti che rivestono ruoli di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- mancata e/o inadeguata formazione e informazione in merito ai rischi specifici dei dipendenti di appaltatori, tenuti a svolgere la propria attività presso le diverse sedi operative;

D. valutazione dei rischi e periodici aggiornamenti

- mancata e/o inadeguata valutazione dei rischi;
- valutazione dei rischi eseguita da persone tecnicamente non competenti;
- mancata e/o inadeguata gestione e valutazione del piano emergenze e primo soccorso;
- mancato presidio di un possibile rischio individuato.

6. Norme di comportamento generale nelle Aree a Rischio Reato

Nell'ambito della presente Sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutti i Destinatari del Modello nello svolgimento di tutte le attività rilevanti alla luce della normativa sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

Le norme di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, all'osservanza delle norme antinfortunistiche. La normativa vigente individua i seguenti soggetti quali garanti *ex lege*, per quanto di rispettiva competenza, dell'obbligo di sicurezza: Datore di Lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori.

Per quanto concerne, nello specifico, il Datore di Lavoro, l'art. 17, TUS prevede in capo al medesimo i seguenti obblighi quali indelegabili ad altri soggetti:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 29, TUS;
- b) la designazione del responsabile di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito, anche, l'“**RSPP**”).

Fatta eccezione per quanto stabilito dall'art. 17, TUS, l'art. 16¹², TUS prevede che, tramite lo strumento della delega di funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo, il Datore di Lavoro possa delegare, l'esecuzione degli obblighi di sicurezza a soggetti che presentino i requisiti stabiliti dalla normativa. I soggetti delegati dal Datore di Lavoro possono a loro volta sub-delegare l'esecuzione degli obblighi di sicurezza nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 16 TUS e nei limiti previsti dal comma 3-*bis* del medesimo articolo.

Datore di Lavoro e dirigenti sono tenuti all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 18¹³, TUS, nel quadro della più ampia previsione dell'art. 2087 cc, qualificata quale norma di chiusura del sistema con

¹² Art. 16, TUS, *Delega di funzioni*

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
 - a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. La delega di funzioni di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al precedente periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica di cui all'art. 30, comma 4.

3-*bis* Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al periodo precedente non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

¹³ Art. 18, TUS *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

-
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
 - e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
 - g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
 - h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37;
 - m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 - o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda.
 - p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
 - q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 - r) comunicare in via telematica all'INAIL, o all'IPSEMA, nonché per il loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
 - s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
 - t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
 - u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 - v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza già eletti o designati;
 - bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;

referimento alla portata degli obblighi di sicurezza posti *ex lege* in capo al Datore di Lavoro. Per quanto concerne gli obblighi di sicurezza posti dalla normativa vigente in capo a preposti e lavoratori sono compiutamente disciplinati rispettivamente dagli artt. 19¹⁴ e 20¹⁵ TUS.

-
- 1-*bis* L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
- la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
 - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
- 3-*bis* Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi artt. qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

¹⁴ Art. 19, TUS *Obblighi del preposto*

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

¹⁵ Art. 20, TUS *Obblighi dei lavoratori*

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
 - utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

Infine, ai sensi dell'art. 31, TUS, il Datore di Lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione, procedendo alla nomina del RSPP, individuando un soggetto interno all'ente o al sito produttivo ovvero esterno, in assenza di dipendenti che, all'interno della Società, siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32, TUS.

Principi generali

La presente Sezione della Parte Speciale prevede l'espreso divieto, per tutti i Destinatari del Modello adottato da VFP di:

- a) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies* del Decreto);
- b) porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la salute e la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- c) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente evolversi come tali;
- d) rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- e) rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti i soggetti preposti all'attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - sono tenuti ad assicurare:

- a) il rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;
- b) l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
- d) il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- e) le attività di sorveglianza sanitaria;

-
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi.

- f) le attività di formazione e informazione del personale;
- g) le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del personale;
- h) l'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge;

Al fine di realizzare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro coerente, che integri al suo interno la tecnica, l'organizzazione e le condizioni del lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro, VFP provvede a predisporre:

- 1) idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui ai precedenti punti da a);
- 2) un'articolazione di aree che assicurino le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;
- 3) un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati in materia di sicurezza e del medesimo Modello;
- 4) un idoneo sistema che garantisca che le misure adottate siano di volta in volta idonee a garantire il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.

Il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La presente Sezione della Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro ai fini sicurezza;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini sicurezza, dai dirigenti e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro ai fini sicurezza, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed agli altri soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure.

Regole di comportamento

É fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, presi individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies* del Decreto).

In particolare, è fatto divieto di:

- alterare, modificare e/o manomettere i sistemi di protezione individuale e/o sistemi di protezione installati sugli strumenti di lavoro;
- utilizzare e/o far utilizzare strumenti che non siano in buono stato manutentivo o che non abbiano subito le validazioni richieste per legge, ove necessarie.

É fatto, altresì, divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle Procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale, ovvero ad altre disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

In particolare, con riferimento ai Terzi:

- gli **appaltatori** devono: (i) garantire la propria idoneità tecnico-professionale con riferimento ai lavori da eseguire; (ii) recepire le informazioni fornite da VFP in merito ai rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Società; (iii) cooperare e coordinare con VFP nell'individuazione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli interventi necessari al fine di prevenire i rischi sul lavoro a cui sono esposti i soggetti coinvolti, anche indirettamente, nell'esecuzione dei lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- i **fornitori** devono vendere, noleggiare e concedere in uso esclusivamente strumenti ed attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti che siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- gli **installatori**, infine, devono attenersi alle istruzioni fornite dai fabbricanti dei prodotti da installare, con particolare riferimento alle misure e agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda i **Lavoratori**, ai sensi di quanto previsto dal TUS, ogni individuo deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

I Lavoratori devono in particolare:

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, ai dirigenti o ai preposti le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

7. Procedure previste dalla legge

Tra le procedure previste dalla Legge, si fa riferimento, in primo luogo, alla valutazione dei rischi e alla relativa documentazione quale:

- DVR, ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 TUS, con riferimento alle sedi della Società;
- documentazione di aggiornamento dell'analisi dei rischi individuata nella parte generale del DVR;
- ulteriore documentazione prevista e richiamata nel DVR;
- documentazione relativa ai corsi di formazione ed all'aggiornamento del personale;
- piano sanitario e documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria del personale;
- piano di emergenza e di gestione delle emergenze;
- procedure relative alla gestione degli appalti;
- procedure relative alla gestione delle lavorazioni eseguite in regime di Titolo IV TUS;
- procedure relative alla gestione degli acquisti di apparecchiature, attrezzature e impianti da installare nei luoghi di lavoro;
- procedure relative alla gestione dei servizi eseguiti eseguite in regime di articolo 26 TUS.

Al fine di consentire l'agevole lettura della presente Sezione della Parte Speciale non si ritiene opportuno riportare, se non per sommi capi nel successivo paragrafo, il contenuto della documentazione citata, che si intende tuttavia integralmente richiamata e facente parte del Modello.

Le attività di natura organizzativa sono formalizzate nei documenti previsti per ciascuna area aziendale e che devono intendersi, altresì, come facenti parte del Modello.

In particolare a titolo esemplificativo si fa riferimento a:

- organigramma e funzionigramma della sicurezza;
- verbali delle riunioni periodiche di analisi delle criticità emerse durante le attività di monitoraggio o in base alle segnalazioni di varia fonte.

Le attività di sorveglianza sanitaria e di primo soccorso medico sono formalizzate secondo quanto previsto dal DVR a cura del Medico Competente e, per quanto di competenza, degli addetti al primo soccorso.

L'attività di formazione ed informazione dei lavoratori così come quelle di vigilanza sono state predisposte ed attuate secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

VFP procede periodicamente alla verifica di tutte le Procedure adottate mediante le modalità previste nel DVR.

In materia di organizzazione ai fini della sicurezza, VFP si è strutturata in modo tale da garantire un'articolazione di aree che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

In particolare, tale struttura è analiticamente indicata nei DVR della Società con riferimento (i) ai rischi propri delle attività svolte dai dipendenti e (ii) ai rischi presenti nella Sede della Società.

L'organigramma sicurezza di VFP è riportato nel DVR, ed è riassunto, nelle sue funzioni fondamentali, nel paragrafo che segue.

8. Procedure specifiche predisposte da parte di VFP per il presidio delle Aree a Rischio Reato

A) Pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, della sicurezza e igiene sul lavoro.

VFP ha la propria sede legale in Varese, Via Cavour, n. 39 (di seguito la “Sede”).

VFP ha identificato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b), il Datore di Lavoro in un soggetto dipendente della Società.

La gestione della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro dei dipendenti di VFP, viene attuata secondo le seguenti modalità:

- i. le aree aziendali preposte (i) all’esecuzione degli obblighi in tema di salute e sicurezza sul lavoro, (ii) alle attività di verifica sull’esecuzione dei sopradetti obblighi e (iii) al funzionamento delle Procedure in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro richiamate nel presente Modello, adottato dalla Società, sono, per quanto di rispettiva competenza: la Funzione preposta, il soggetto delegato, il RSPP, il Medico Competente;
- ii. le responsabilità, le competenze e i poteri attribuiti alle aree aziendali di cui al precedente punto sono stati definiti nell’organigramma, nel funzionigramma della sicurezza adottati dalla Società.

L’attività di vigilanza: (i) sul rispetto di quanto previsto dal Modello e dalle Procedure che ne costituiscono parte integrante, (ii) sul rispetto delle istruzioni di VFP in materia di salute e sicurezza sul lavoro è affidata all’area preposta, la quale è destinataria di periodiche formali informazioni da parte del Datore di Lavoro in merito all’adempimento degli obblighi di sicurezza.

L’attività di verifica sul rispetto: (i) di quanto previsto dall’art. 26, TUS, (ii) di quanto previsto dal Modello e dalle Procedure che ne costituiscono parte integrante, (iii) delle istruzioni di VFP in tema di salute e sicurezza sul lavoro da parte del personale non dipendente, ovvero di soggetti terzi coinvolti, anche indirettamente, nell’esecuzione di lavori presso la Sede da eseguire in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione, è in capo al Datore di Lavoro.

Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Datore di Lavoro ha provveduto alla valutazione dei rischi ed alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (“RSPP”), in un soggetto esterno alle società del Gruppo, dotata delle necessarie conoscenze e competenze tecniche.

Medico Competente e sorveglianza sanitaria

Al fine di assolvere gli adempimenti previsti dagli artt. 38 ss. TUS in materia di sorveglianza sanitaria presso la Sede è stato nominato n. 1 Medico Competente (di seguito anche il “MC”).

Il MC è coinvolto con le altre aree aziendali competenti nell’attuazione degli obblighi di sicurezza e nella valutazione dei rischi.

B) Individuazione della struttura interna in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

VFP ha identificato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b)¹⁶, il Datore di Lavoro ai fini sicurezza in un soggetto dipendente della Società.

Nel Modello sono stati identificati i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza, le rispettive responsabilità e competenze, la collocazione gerarchica e il coordinamento funzionale finalizzato all'attuazione degli obblighi relativi alla salute e sicurezza del lavoro.

C) Individuazione e valutazione dei rischi in tema di salute, sicurezza¹⁷ e igiene sul lavoro.

Valutazione dei rischi

Il Datore di Lavoro ha provveduto alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28, TUS.

Il Modello adottato dalla Società prevede:

- (i) i criteri e i metodi utilizzati per identificare i rischi e i pericoli nei luoghi di lavoro;
- (ii) i criteri per provvedere all'aggiornamento e alla revisione periodica della valutazione dei rischi.

D) Attività di informazione e formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

Informazione

VFP ha provveduto a informare dirigenti, preposti e lavoratori dei rispettivi obblighi e delle rispettive responsabilità in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, TUS.

Formazione

Conformemente alle disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro, infine, tutti i dipendenti, nell'ambito delle mansioni e delle attività rispettivamente assegnate, nonché delle relative competenze, svolgono un ruolo nell'ambito della attuazione degli obblighi di sicurezza ed hanno, a riguardo, ricevuto apposita formazione da parte di VFP, in conformità alle previsioni dell'art. 37 TUS.

E) Gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

VFP attraverso i soggetti individuati nel Modello, dà compiuta esecuzione agli obblighi di sicurezza, mediante: (i) l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate nei DVR, (ii) il rispetto dei programmi delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, contenuti nei DVR, (iii) la predisposizione di dispositivi di protezione collettiva e

¹⁶ Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per «Datore di Lavoro»: "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il Datore di Lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo".

¹⁷ Nel genus della sicurezza è ricompreso l'ambito della security.

individuale, (iv) l'attuazione delle misure indicate nel Modello e nelle Procedure richiamate nel Modello e nel presente Modello, (v) l'attuazione di quanto in ogni caso necessario a prevenire e proteggere i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro.

F) Gestione dell'emergenza e del Primo Soccorso.

Piano di Emergenza ed evacuazione e primo soccorso presso la sede della Società.

Presso la Sede di VFP sono presenti:

- (i) un piano di emergenza ed evacuazione;
- (ii) un piano di sorveglianza sanitaria.

G) Rapporti con i fornitori / soggetti terzi con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

VFP non ha in essere contratti d'appalto che comportano in via stabile e continuativa l'introduzione di personale dell'appaltatore presso le sedi della Società e non provvede, pertanto, all'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito anche il "DUVRI").

9. Norme di comportamento particolare

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate nei precedenti paragrafi, nonché di rispettare le Procedure specifiche predisposte da parte di VFP per il presidio delle Aree a Rischio Reato con specifico riferimento ai Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, la Società ha adottato e attuato specifiche Procedure archiviate in una cartella *drive*, denominata “Modello 231”, rinvenibile sul sito *intranet* della Società nella sezione dedicata accessibile da parte di tutti i Destinatari. Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutti i nuovi Controlli Preventivi, approvati successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza collegandosi alla *intranet* aziendale e di rispettarne i termini e le modalità.

SEZIONE 5

VIOLAZIONI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

1. Le fattispecie di delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-*novies*, D.Lgs. n. 231 del 2001)

L'articolo 25-*novies*, D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'articolo 15, comma 7, lett. c), Legge 23 luglio 2009, n. 99, richiama le disposizioni di seguito elencate (d'ora innanzi, per brevità, i “**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**”) della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (d'ora innanzi, per brevità, la “**Legge sul diritto d'autore**” o “**LdA**”):

- articolo 171, primo comma, lettera a-*bis*) e terzo comma, LdA;
- articolo 171-*bis*, LdA;
- 171-*ter*, LdA;
- 171-*septies*, LdA;
- 171-*octies*, LdA.

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, VFP ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato, di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento.

(i) **Articolo 171, primo comma, lettera a-*bis*), LdA**

“Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da € 51 a € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: (...) a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa; (...)”.

Il delitto previsto dal comma 1 dell'articolo in commento punisce la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi tipo, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa. La condotta tipica sanzionata è l'immissione in *internet* dell'opera di ingegno o di parte di essa.

La condotta tipica si riferisce, pertanto, al c.d. *peer-to-peer*, indicando però la sola condotta di immissione in *internet*, non le condotte successive di condivisione e diffusione, che consentono a chiunque di accedere alle opere immesse nella rete¹⁸. Non quindi, ad esempio, la condotta di chi fornisce solo le informazioni o il *link* necessario per accedere alla visione dell'opera, ovvero la condotta di chi agevola la diffusione di un'opera attraverso il proprio computer, intervenendo dopo la messa in rete dell'opera effettuata da altri¹⁹.

Si precisa che, per quanto concerne la definizione di “opera dell'ingegno protetta”, alla quale, per l'appunto, poter attribuire tutela penale, occorre riferirsi all'individuazione di cui agli artt. da 1 a 5 della Legge n. 633/1941²⁰.

¹⁸ Per una prima applicazione vedere: Tribunale di Milano, Giudice del riesame, Ordinanza del 9 marzo 2006, r.g. T.R.S. n.46/2006.

¹⁹ L.C. Ubertazzi, *Commentario*, cit., 1937.

²⁰ I menzionati articoli dispongono:

Sempre con riferimento alla fattispecie in esame, vale la pena rilevare che l'articolo 171, comma 2²¹, LdA, prevede che qualora sia commessa la violazione di cui all'articolo 171, primo comma, lettera a-bis), LdA, la persona fisica (soggetto apicale o dipendente) che, nel porre in essere la fattispecie criminosa, ha agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente, investendo così quest'ultimo di una potenziale responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231 del 2001, sia ammessa a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. In tal modo il reato verrebbe ad estinguersi.

La norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

L'inciso "a qualsiasi scopo" indica che l'elemento soggettivo dei delitti previsti all'articolo 171 della Legge n. 633/1941 è integrato dal dolo generico. Non sussiste cioè la necessità che la condotta

-
- articolo 1, LdA: *"Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore";*
 - articolo 2, LdA, dispone: *"In particolare sono comprese nella protezione:*
 - 1) *le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;*
 - 2) *le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;*
 - 3) *le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;*
 - 4) *le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;*
 - 5) *i disegni e le opere dell'architettura;*
 - 6) *le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;*
 - 7) *le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;*
 - 8) *i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.*
 - 9) *le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.*
 - 10) *Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico";*
 - articolo 3, LdA: *"Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte";*
 - articolo 4, LdA: *"Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale";*
 - articolo 5, LdA: *"Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere".*

²¹ L'articolo 171, comma 2, LdA, dispone: *"Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato".*

dell'agente sia orientata al perseguimento di uno scopo particolare o ulteriore quale, ad esempio il fine di lucro²².

(ii) Articolo 171-ter, LdA

“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

²² L.C. Ubertazzi, Commentario, cit.,1932.

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

La norma in esame - introdotta nella LdA dal D.Lgs. n. 685/1994 - è il frutto di una serie di interventi legislativi finalizzati a contrastare la pirateria fonografica e videografica (tra gli altri, Legge n. 248/2000, D.Lgs. n. 68/2003, D.L. n. 72/2004 convertita in Legge n.128/2004 e, da ultimo, D.L. n. 7/2005 convertito in Legge n. 43/2005).

L'articolata disposizione tutela una serie numerosa di opere dell'ingegno incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi, videogrammi di opere musicali, opere letterarie, scientifiche o didattiche.

La norma in esame trova applicazione solo laddove sussistano due specifici requisiti, ovvero, che le condotte siano poste in essere al fine di fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno e che sussista il dolo specifico di lucro, quale elemento soggettivo necessario per integrare il fatto tipico.

La fattispecie di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 171-ter, LdA, descrive le condotte di “abusiva duplicazione” o “riproduzione” e di “trasmissione e diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento” anche di solo una parte dell'opera.

Le condotte previste nella lettera b) del primo comma sono la “riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico” abusiva di una gamma di opere assai ampia (letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali, multimediali, etc.).

La lettera c) del primo comma descrive, invece, una serie di condotte riconducibili alla “distribuzione” dei beni indicati alle precedenti lettere a) e b).

La previsione della lettera d) del primo comma contempla una numerosa serie di condotte con lo scopo di coprire tutte le possibili forme di circolazione di “qualsiasi supporto” contenente opere audiovisive se privo di contrassegno SIAE, nei casi in cui questo sia prescritto.

L'ipotesi di cui alla lettera e) del primo comma riguarda le trasmissioni ad accesso condizionato, quindi con segnale criptato, che deve essere decodificato dall'utente mediante adeguati apparecchi e dispositivi, forniti, sulla base di un rapporto contrattuale, da parte di chi gestisce il servizio di trasmissione.

La lettera f) del primo comma prevede una serie di condotte - tutte caratterizzate dalla natura commerciale - di importazione, detenzione per la vendita, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione, installazione di “dispositivi o elementi di decodificazione speciale” che consentono l'accesso al “servizio in chiaro” senza pagamento del canone dovuto.

Nella lettera *f-bis*), del primo comma sono previste le medesime condotte di cui alla lettera precedente, con l'aggiunta dell'ipotesi di "fabbricazione".

Infine, la lettera h) del primo comma punisce le condotte di chi rimuove o altera le "informazioni elettroniche" sul regime dei diritti, oppure distribuisce, importa, diffonde o mette a disposizione le opere o altri materiali dai quali siano state rimosse le "informazioni elettroniche".

Quanto alle ipotesi contenute nel secondo comma della norma in esame, le stesse vengono qualificate come circostanze aggravanti di quelle previste al primo comma.

2. Le sanzioni previste dall'articolo 25-*novies*, D.Lgs. n. 231 del 2001

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-*novies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, con riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per la Società, elencati al precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Tutti i reati previsti dall'art. 25- <i>novies</i> , D.Lgs. n. 231 del 2001	Fino a 500 quote	Per una durata non superiore ad un anno: - l'interdizione dall'esercizio delle attività; - la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di fattispecie che potrebbero far insorgere la responsabilità di VFP per la violazione di norme in materia di diritto d'autore individuate al precedente paragrafo 1, i Destinatari sono tenuti al rispetto delle seguenti norme di comportamento generale, al fine di prevenire la commissione dei Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicate nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- c) assicurarsi che le attività concesse in subappalto non possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 1.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo, è fatto divieto ai Destinatari in particolare di:

- diffondere, senza autorizzazione, mediante immissione in un sistema di reti telematiche con connessioni di qualsiasi genere, opere dell'ingegno – o parti di esse – protette dal diritto d'autore;
- duplicare, riprodurre, trasmettere e diffondere in pubblico in maniera abusiva, ossia senza avere ottenuto il necessario consenso o cessione del diritto da parte del titolare dell'opera o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, di opere dell'ingegno (ad esempio, uso di musiche di terzi per *jingle* pubblicitari, etc.);
- caricare, senza autorizzazione, *software* sulle *workstation* fornite dalla Società;
- duplicare, senza autorizzazione, programmi per elaboratore;
- riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati senza aver preventivamente ottenuto la necessaria autorizzazione dal legittimo titolare del diritto d'autore e/o del diritto di sfruttamento economico della banca dati medesima;
- procurarsi illegalmente, conservare, riprodurre, diffondere, distribuire e/o utilizzare nelle attività della Società (es. erogazione di servizi professionali, attività di formazione, gestione dell'infrastruttura informatica) materiale ottenuto in violazione delle norme in materia di protezione del diritto d'autore;
- ostacolare o omettere, anche con artifici o raggiri, l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione del diritto d'autore;
- mettere in atto pratiche illecite di *file sharing*, attraverso lo scambio e/o la condivisione di file attraverso piattaforme di tipo "peer to peer".

Con riferimento all'acquisito o all'utilizzo da parte della Società di qualsivoglia bene suscettibile di tutela ai sensi della LdA, è fatto altresì obbligo ai Destinatari di ottenere dai rispettivi titolari e/o licenzianti dei relativi diritti di utilizzo sui beni in questione, specifiche dichiarazioni volte ad attestare le seguenti principali circostanze: (i) di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui beni oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi; (ii) di garantire che i beni oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà intellettuale in capo a terzi; (iii) di impegnarsi a manlevare e tenere

indenne VFP da qualsivoglia danno o pregiudizio di natura patrimoniale e non, le potesse derivare, per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

4. L'Area a Rischio Reato

Nel corso dell'attività di indagine condotta, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, VFP ha provveduto ad individuare la seguente "Area a Rischio Reato", in relazione ai Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- **Gestione della attività di marketing.**

Nel successivo paragrafo 5 sono riepilogate, a titolo meramente esemplificativo, le principali modalità di commissione dei Delitti in materia di violazione del diritto d'autore nell'ambito dell'Area a Rischio Reato individuata, con identificazione delle relative Attività Sensibili, nonché delle fattispecie di reato potenzialmente applicabili alla Società.

5. La singola Area a Rischio Reato

5.1. Gestione dell'attività di marketing

5.1.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Definizione della strategia di marketing;
- Individuazione e gestione dei rapporti con le agenzie pubblicitarie/di comunicazione;
- Gestione e organizzazione di convegni/eventi;
- Partecipazione alle fiere;
- Gestione dei rapporti con le Associazioni sponsor del convegno o della fiera (*i.e.* ANACI);
- Gestione dei *gadget* e predisposizione delle *brochure*;
- Individuazione e gestione dei rapporti con i relatori;
- Individuazione e gestione dei rapporti con le *hostess*/agenzie di *promoter*;
- Formazione delle *hostess*/dei *promoter*;
- Gestione della comunicazione e dei profili presenti sui *social media* della Società.

5.1.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Commerciale;
2. Ufficio Marketing;
3. Agenzia esterna pubblicitaria/di comunicazione;
4. Agenzia *hostess/promoter*;
5. Soci.

5.1.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie di reato che potrebbero fare insorgere la responsabilità di VFP nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono quelle relative alla violazione delle norme in materia di **Protezione dei diritti di utilizzazione economica e morale** (art. 171, comma 1, lett. *a-bis*, L. 633/1941) e alla **Tutela penale delle opere audiovisive** (art. 171-ter L. 633/1941).

In particolare, le fattispecie di reato previste dagli **articoli 171 e 171-ter della LdA** potrebbero, a titolo meramente esemplificativo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di VFP utilizzino, nel proporre al pubblico contenuti promozionali, duplichino o riproducano abusivamente opere dell'ingegno, già in titolarità di terzi (ad esempio pubblicazioni sul sito *internet*).

6. Norme di comportamento particolare

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate nel precedente paragrafo 3, con specifico riferimento ai Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, VFP ha adottato e attuato specifiche Procedure archiviate in una cartella *drive*, denominata "Modello 231", rinvenibile sul sito *intranet* della Società nella sezione dedicata accessibile da parte di tutti i Destinatari. Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutte le nuove Procedure, approvate successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza collegandosi all'indirizzo sopra indicato e di rispettarne i termini e le modalità.

SEZIONE 6

REATI TRIBUTARI

1. Le fattispecie di reati tributari (articolo 25-*quinquiesdecies*, D.Lgs. n. 231 del 2001)

La presente Sezione riguarda le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 che ha convertito con emendamenti il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*” e successivamente modificato dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Pertanto, l'articolo 25-*quinquiesdecies* ha esteso la responsabilità degli enti alla categoria dei reati tributari (di seguito, per brevità, i “**Reati Tributari**”) previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, richiamando le seguenti fattispecie di reato:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-*bis*, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-*bis*, D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10 - *quater*, D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, la Società ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato, di cui viene riportato il testo integrale, unitamente ad un breve commento.

(i) **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000)**

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (che il presente Modello intende prevenire), rilevano le sole disposizioni previste dal comma 1 e dal comma 2-bis.

La norma mira a tutelare l'interesse erariale alla riscossione delle imposte dovute. Si tratta di un reato proprio in quanto la dichiarazione fraudolenta può essere commessa solamente da quel soggetto che è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA.

L'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione della fattispecie di reato è il dolo specifico, che postula, oltre alla necessità di provare coscienza e volontà del fatto tipico, e cioè dalla indicazione di elementi passivi fittizi supportata da un impianto contabile costituito da documentazione falsa, l'ulteriore finalità propria di *“evadere l'imposta sui redditi o sul valore aggiunto”*.

La condotta che conduce all'indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi si suddivide in (i) una prima fase costituita dal reperimento della documentazione mendace e (ii) una seconda fase costituita dalla registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o la detenzione della documentazione al fine di utilizzarla con valore probatorio verso l'amministrazione finanziaria.

Oggetto del reato possono essere sia le fatture emesse (in tutte le sue forme quali possono essere anche ad esempio conti, parcelle e simili), sia gli altri documenti quali ad esempio le ricevute fiscali, le ricevute per le spese mediche o gli scontrini fiscali. Il legislatore ha appositamente lasciato aperto il campo di tale nozione, così da poter comprendere eventuali cambiamenti normativi senza rendere inefficace tale norma.

Per quanto riguarda le operazioni inesistenti, l'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 74/2000 le definisce come *“operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”*.

La fattispecie di reato oggetto di esame è stata modificata dal D.L. 124 del 2019, convertito in Legge n. 157 del 2019, che ha inserito nella norma il nuovo comma 2-bis, in base al quale la pena è più bassa, quando l'ammontare degli elementi passivi indicati è inferiore a euro 100.000. Attraverso tale disposizione è stata introdotta una soglia di euro 100.000 di false fatturazioni superata la quale l'illecito è ritenuto di maggiore gravità.

(ii) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000)

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

La fattispecie di reato prevista dall'art. 3 del D.Lgs. 74/2000 si applica fuori dai casi previsti dall'art. 2 del medesimo D.Lgs., a chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- i. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30 mila euro;
- ii. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1.5 milioni di euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposte, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30 mila euro.

Per documenti falsi, trattandosi di un'ipotesi residuale del reato già previsto dall'articolo 2, devono considerarsi tali tutti quei documenti diversi dalle fatture e quindi, ad esempio, i buoni di consegna o le certificazioni delle ritenute di imposta subite.

La definizione di mezzi fraudolenti è fornita dall'articolo 1, lettera g *ter*) del D.Lgs. 74/2000, che stabilisce che “*si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà*”.

La giurisprudenza ha chiarito che il reato in esame, è caratterizzato da una struttura bifasica, nel senso che la condotta è articolata in due segmenti, presupponendo la compilazione e la presentazione di una dichiarazione mendace nonché la realizzazione di una attività ingannatoria prodromica. Nel caso in cui quest'ultima sia posta in essere da altri, il soggetto agente ne deve avere consapevolezza al momento della presentazione della dichiarazione²³.

(iii) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000)

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (che il presente Modello intende prevenire), rilevano le sole disposizioni previste dal comma 1 e dal comma 2-bis.

Anche in questo caso, la norma mira a tutelare l'interesse erariale alla riscossione delle imposte dovute.

²³ Corte di Cassazione, Sez. III, n. 15500 del 15 febbraio 2019, Velante, Rv. 275902.

Tale reato rientra nella categoria dei reati comuni, in quanto può essere commesso sia da parte degli enti che hanno come fine quello di emettere fatture false, sia da parte di quei soggetti che favoriscono l'evasione di un soggetto terzo attraverso l'emissione di quei documenti contabili che appaiono conformi al modello legale.

Il delitto in esame, inoltre, è un reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura, ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi.

Il comma 2-bis prevede un'attenuante, ossia una diminuzione della pena, quando l'importo indicato nella fattura o nei documenti e relativo ad operazioni inesistenti è inferiore, per il periodo di imposta considerato, ad euro 100.000.

(iv) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

Tale reato si realizza sia con l'occultamento sia con la distruzione dei documenti contabili. Tuttavia, pur trattandosi di due condotte distinte tra di loro, sono accomunate dal medesimo presupposto, ossia la previa esistenza della documentazione. Oggetto del reato sono le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione tra cui anche il libro giornale, il libro inventari nonché quelle relativamente obbligatorie.

(v) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000)

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

Il bene giuridico tutelato dalla norma si identifica nella conservazione delle garanzie patrimoniali del contribuente, da cui dipende l'interesse dell'erario alla percezione dei tributi.

La condotta punita si sostanzia nell'alienazione simulata o nel compimento di atti fraudolenti su beni mobili o immobili, propri o altrui, tali da rendere in tutto ovvero in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Il reato si perfeziona a prescindere dalla pendenza, al momento del compimento della condotta tipica, di una procedura; fase questa estranea alla struttura del reato e di pertinenza della sfera intenzionale e volitiva del soggetto agente.

Per quanto concerne le singole condotte vietate, l'alienazione simulata abbraccia tutte le ipotesi di trasferimento a terzi della proprietà di un bene e si deve intendere in senso ampio, tale cioè da ricomprendere sia quella relativa che quella assoluta. La categoria degli atti fraudolenti costituisce, invece, ipotesi residuale, che ricomprende tutte quelle attività idonee a determinare un fittizio depauperamento del patrimonio del contribuente che gli consenta di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute.

La norma, inoltre, richiede che le condotte appena descritte debbano essere caratterizzate dalla finalità di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, a prescindere dal conseguimento di tale ultimo risultato. La verifica attorno alla idoneità o meno della condotta spetta al giudice attraverso la verifica delle circostanze conosciute e conoscibili dall'agente al momento del compimento dell'azione ed in riferimento al tempo in cui la condotta ha preso forma.

2. Le sanzioni previste dall'articolo 25-*quinqüesdecies*, D.Lgs. n. 231 del 2001

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-*quinqüesdecies* del D. Lgs. n. 231 del 2001, con riferimento ai reati ritenuti rilevanti per la Società, elencati al precedente paragrafo 1.

Reati	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, D.Lgs. 74/2000) - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000) - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, D.Lgs. 74/2000) 	<p>Fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	<p>Per una durata non inferiore a un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-<i>bis</i>, D.Lgs. 74/2000) - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-<i>bis</i>, D.Lgs. 74/2000) - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000) - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000) 	<p>Fino a 400 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati tributari individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per VFP, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo, dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure:

- a) astenersi dall'indicare, in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- b) astenersi dall'indicare, in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi, legati al compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero all'utilizzo di documentazione falsa o di altri mezzi artificiosi;
- c) astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- d) assicurare la corretta archiviazione delle scritture contabili obbligatorie;
- e) astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- f) astenersi dall'alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- g) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 1;
- h) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- i) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge, nonché dei regolamenti vigenti;
- j) assicurarsi che le attività concesse in subappalto non possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 1.

4. Le Aree a Rischio Reato

Nel corso dell'attività di indagine condotta, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, VFP ha provveduto ad individuare le seguenti "Aree a Rischio Reato", in relazione ai Reati Tributari:

- **Gestione della attività di marketing;**
- **Gestione delle attività commerciali e dei rapporti con gli agenti;**
- **Gestione dei rapporti con la società mandante;**
- **Gestione dei rapporti con i clienti e con gli amministratori di condominio;**
- **Gestione degli acquisti di beni e servizi;**
- **Gestione della contabilità – Ciclo Attivo;**
- **Gestione della contabilità – Ciclo Passivo;**
- **Tesoreria;**
- **Selezione ed assunzione del personale;**
- **Gestione amministrativa del personale;**
- **Gestione dei rapporti infragruppo;**
- **Gestione degli adempimenti fiscali.**

Con riferimento alle suddette Aree vengono di seguito illustrate - in forma sintetica ed a titolo meramente esemplificativo - le attività sensibili, le funzioni aziendali coinvolte, le modalità attraverso le quali i Reati Tributari possono essere commessi.

5. La singola Area a Rischio Reato

5.1. Gestione dell'attività di marketing

5.1.1. Descrizione delle Attività sensibili

- Definizione della strategia di marketing;
- Individuazione e gestione dei rapporti con le agenzie pubblicitarie/di comunicazione;
- Gestione e organizzazione di convegni/eventi;
- Partecipazione alle fiere;
- Gestione dei rapporti con le Associazioni sponsor del convegno o della fiera (*i.e.* ANACI);
- Gestione dei *gadget* e predisposizione delle *brochure*;
- Individuazione e gestione dei rapporti con i relatori;
- Individuazione e gestione dei rapporti con le *hostess*/agenzie di *promoter*;
- Formazione delle *hostess*/dei *promoter*;
- Gestione della comunicazione e dei profili presenti sui *social media* della Società.

5.1.2. Funzioni Aziendali coinvolte

1. Ufficio Commerciale;
2. Ufficio Marketing;
3. Agenzia esterna pubblicitaria/di comunicazione;
4. Agenzia *hostess/promoter*;
5. Soci.

5.1.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2 D. Lgs. 74/2000) e **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D. Lgs. 74/2000).

In particolare:

- il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di VFP indichino in dichiarazione elementi passivi fittizi mediante l'utilizzo di:
 - fatture o altri documenti, aventi lo stesso valore probatorio ai fini fiscali, relative all'acquisto di servizi di marketing o promozionali emessi da fornitori (quali, ad esempio, agenzie/società di marketing) a fronte di prestazioni di servizi inesistenti, ossia non avvenute in tutto o in parte;
 - fatture "gonfiate" quantitativamente o qualitativamente (*i.e.* attestanti prestazioni di servizi in misura superiore rispetto a quella reale o attestanti un prezzo maggiore rispetto a quello realmente sostenuto);

- fatture o altri documenti, aventi lo stesso valore probatorio ai fini fiscali emessi, ad esempio, da una società/agenzia di marketing ritenuta una mera “scatola vuota”, la quale non ha mai posto in essere acquisti, pur avendo fatturato i servizi di marketing o promozionali.
 - fatture materialmente false autoprodotte, attestanti l’acquisto di servizi mai avvenuto da fornitori (quali, ad esempio, società/agenzie di marketing) (fatture “auto confezionate”);
- il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di VFP indichino in dichiarazione elementi passivi, ritenute e crediti fittizi tramite l’utilizzo di contratti di pubblicità o di partnership commerciale falsi aventi ad oggetto prestazioni di servizi mai realizzate, o diverse in tutto o in parte da quelle effettivamente realizzate e/o idonei a creare uno scostamento tra rappresentazione documentale e operazione effettivamente intercorsa.

5.2. Gestione delle attività commerciali e dei rapporti con gli agenti

5.2.1. Descrizione delle Attività sensibili

- Definizione delle strategie e tecniche commerciali;
- Individuazione di nuovi clienti;
- Gestione degli appuntamenti tra gli agenti e i clienti;
- Predisposizione del report riepilogativo dell’incontro tra agente e cliente;
- Deposito/invio del contratto firmato dal cliente;
- Caricamento del contratto sul sistema gestionale della Società;
- Selezione e gestione dei rapporti con gli agenti;
- Formazione degli agenti;
- Calcolo e pagamento delle provvigioni agli agenti.

5.2.2. Funzioni Aziendali coinvolte

1. Ufficio Commerciale;
2. Ufficio Marketing;
3. Ufficio Amministrazione;
4. Agenti.

5.2.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2 D. Lgs. 74/2000) e **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D. Lgs. 74/2000).

In particolare:

- il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di VFP, indichino in dichiarazione elementi passivi fittizi mediante l’utilizzo di:

- fatture o altri documenti, aventi lo stesso valore probatorio ai fini fiscali, emessi, ad esempio, dagli agenti ed attestanti provvigioni a fronte di prestazioni di servizi di agenzia inesistenti, ossia non avvenuti in tutto o in parte;
 - fatture “gonfiate”, emesse ad esempio dagli agenti, attestanti provvigioni a fronte di prestazioni di servizi di agenzia in misura superiore a quella reale (sovrapproduzione quantitativa) o ad un prezzo maggiore di quello reale (sovrapproduzione qualitativa);
 - fatture materialmente false autoprodotte, attestanti provvigioni a fronte di prestazioni di servizi di agenzia mai corrisposte da parte degli agenti (fatture “auto confezionate”);
- il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di VFP indichino in dichiarazione elementi passivi, crediti o ritenute fittizi, avvalendosi di:
- contratti falsi attestanti provvigioni a fronte di prestazioni di servizi di agenzia mai avvenute o diverse in tutto o in parte da quelle effettivamente realizzate;
 - contratti di agenzia falsi stipulati con agenti inesistenti.

5.3. Gestione dei rapporti con la società mandante

5.3.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Gestione dei rapporti con la società mandante;
- Negoziazione e stipula del contratto di agenzia;
- Verifica dello svolgimento da parte della Società dell'attività parte del contratto di agenzia;
- Invio della fattura da parte di VFP.

5.3.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Amministrazione;
2. Soci;
3. Società mandante di VFP.

5.3.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D. Lgs. 74/2000) e di **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, D. Lgs. 74/2000).

In particolare:

- il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di VFP indichino in dichiarazione elementi passivi, crediti, ritenute fittizi o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, avvalendosi di:
- documentazione falsa (ad esempio, documentazione bancaria) al fine di riflettere una falsa rappresentazione nelle scritture contabili (ad esempio, tramite una mancata registrazione di

ricavi nelle scritture contabili o tramite una registrazione fittizia di costi non effettivamente sostenuti);

- accrediti di elementi attivi in conti correnti non presenti nei libri, al fine di occultarne la consistenza o l'esistenza;
- il reato di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora vengano emesse da parte di VFP fatture aventi ad oggetto operazioni inesistenti in tutto o in parte al fine di consentire ad un altro soggetto (controparte contrattuale) l'evasione delle imposte sui redditi e dell'IVA.

5.4. Gestione dei rapporti con i clienti e con gli amministratori di condominio

5.4.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Gestione delle operazioni a premio;
- Gestione dei rapporti con i clienti;
- Gestione del recupero crediti;
- Negoziazione e stipula del contratto di consulenza;
- Gestione dei rapporti con gli amministratori di condominio;
- Verifica dello svolgimento da parte dell'amministratore di condominio dell'attività parte del contratto di consulenza;
- Verifica della fattura emessa dall'amministratore di condominio a fronte dei servizi prestati..

5.4.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Marketing;
2. Ufficio Amministrazione;
3. Soci;
4. Ufficio Commerciale;
5. Agenti;
6. Ufficio Customer Care;
7. Società mandatarie di VFP.

5.4.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2 D. Lgs. 74/2000) e **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D. Lgs. 74/2000).

In particolare:

- il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di VFP, indichino in dichiarazione elementi passivi fittizi mediante l'utilizzo di:

- fatture o altri documenti, aventi lo stesso valore probatorio ai fini fiscali, attestanti prestazioni di servizi (ad esempio, di consulenza) inesistenti, ossia non avvenuti in tutto o in parte;
 - fatture “gonfiate”, attestanti prestazioni di servizi (ad esempio, di consulenza) in misura superiore a quella reale (sovrapproduzione quantitativa) o ad un prezzo maggiore di quello reale (sovrapproduzione qualitativa);
 - fatture materialmente false autoprodotte, attestanti prestazioni di servizi (ad esempio di consulenza) mai corrisposti (fatture “auto confezionate”);
- il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di VFP indichino in dichiarazione elementi passivi, crediti o ritenute fittizi, avvalendosi di contratti falsi aventi ad oggetto prestazioni di servizi (ad esempio di consulenza) mai realizzate o diverse in tutto o in parte da quelle effettivamente realizzate.

5.5. Gestione degli acquisti di beni e di servizi

5.5.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Definizione del fabbisogno di acquisto di beni e servizi;
- Selezione dei fornitori/consulenti;
- Negoziazione/stipula ed esecuzione dei contratti di acquisto/consulenza e di prestazioni/servizi professionali;
- Monitoraggio degli acquisti ricevuti;
- Verifica dei corrispettivi fatturati rispetto agli acquisti ricevuti/ prestazioni svolte.

5.5.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio che richiede l'acquisto;
2. Ufficio Amministrazione;
3. Ufficio Acquisti;
4. Soci.

5.5.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2 D. Lgs. 74/2000) e **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D. Lgs. 74/2000).

In particolare:

- il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di VFP indichino in dichiarazione elementi passivi fittizi mediante l'uso di:

- fatture o altri documenti, aventi lo stesso valore probatorio ai fini fiscali, emessi da fornitori/consulenti a fronte di cessioni di beni e/o prestazioni di servizi inesistenti, ossia non avvenuti in tutto o in parte;
 - fatture o altri documenti, aventi lo stesso valore probatorio ai fini fiscali, emessi da fornitori/consulenti ritenuti mere “scatole vuote”, i quali non hanno mai posto in essere alcuna attività, pur avendo fatturato vendite di beni o prestazioni di servizi a VFP;
 - fatture “gonfiate” emesse da fornitori/consulenti attestanti acquisti di beni o prestazioni di servizi in misura superiore a quella reale (sovrapproduzione quantitativa) o ad un prezzo maggiore di quello reale (sovrapproduzione qualitativa);
 - fatture materialmente false autoprodotte, attestanti acquisti di beni o di servizi mai avvenuti da fornitori/consulenti (fatture “auto confezionate”);
- il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di VFP, indichino in dichiarazione elementi passivi, crediti o ritenute fittizi, avvalendosi di:
- un contratto di fornitura di beni e/o servizi stipulato con fornitori/consulenti inesistenti;
 - un contratto falso attestante una cessione di beni/prestazione di servizi mai avvenuta o diversa in tutto o in parte da quella effettivamente realizzata.

5.6. Gestione della contabilità – Ciclo Attivo

5.6.1. Descrizione delle Attività sensibili

- Gestione anagrafica delle società mandatarie/controparti contrattuali;
- RegISTRAZIONI contabilità generale;
- Contabilizzazione fatture attive;
- Gestione e controllo dei dati trasmessi dalle funzioni aziendali coinvolte nel processo di ciclo attivo.

5.6.2. Funzioni Aziendali coinvolte

1. Ufficio Amministrazione;
2. Ufficio Commerciale;
3. Soci;
4. Consulente esterno.

5.6.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D. Lgs. 74/2000); **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, D. Lgs. 74/2000); **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10, D. Lgs. 74/2000) e di **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11, D. Lgs. 74/2000).

In particolare:

- il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di VFP indichino in dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore, avvalendosi di:
 - documentazione falsa (ad esempio, documentazione bancaria) al fine di riflettere una falsa rappresentazione nelle scritture contabili (ad esempio, tramite una mancata registrazione di ricavi nelle scritture contabili);
 - artificiosi giroconti contabili attraverso un'alterazione dei valori fiscali di poste patrimoniali, al fine di ridurre il reddito imponibile;

- il reato di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo, configurarsi nel momento in cui, nell'ambito della gestione della contabilità generale – ciclo attivo, venissero emesse fatture attive o altra documentazione analoga (attestante, ad esempio, provvigioni) relative ad operazioni inesistenti in tutto o in parte al fine di consentire ad un altro soggetto (cliente/controparte contrattuale) l'evasione delle imposte sui redditi e dell'IVA;

- il reato di **occultamento o distruzione di documenti contabili** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora le scritture contabili o i documenti la cui conservazione è obbligatoria (quali, ad esempio, le fatture attive) vengano:
 - celati con qualsiasi forma idonea a renderli irreperibili, anche solo temporaneamente (occultamento);
 - eliminati, soppressi o trasformati in modo da essere resi inservibili mediante abrasioni, cancellature e simili (distruzione);
 - conservati/archiviati mediante modalità o servizi, anche digitali, non idonei né in grado di assicurarne l'integrità, l'immodificabilità e la tempestiva disponibilità (omettendo, ad esempio, l'inserimento di numerazione e protocollo progressivo nella registrazione delle fatture attive);

- il reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo, configurarsi qualora vengano prelevate somme di denaro dal conto corrente con indicazioni di causali generiche o vengano realizzati atti dispositivi del patrimonio aziendale della Società, ad esempio in concomitanza di ispezioni, accessi o verifiche fiscali, al fine di sottrarre tali somme al pagamento delle imposte dovute.

5.7. Gestione della contabilità – Ciclo Passivo

5.7.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Gestione anagrafica fornitori/consulenti;
- RegISTRAZIONI di contabilità generale;
- Contabilizzazione fatture passive;
- Gestione e controllo dei dati trasmessi nel processo di ciclo passivo.

5.7.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Amministrazione;
2. Ufficio coinvolto;

3. Soci.

5.7.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2 D. Lgs. 74/2000); **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D. Lgs. 74/2000); **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10, D. Lgs. 74/2000) e di **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11, D. Lgs. 74/2000).

In particolare:

- il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di VFP indichino in dichiarazione elementi passivi fittizi mediante l'utilizzo di:
 - fatture passive o altri documenti, aventi lo stesso valore probatorio ai fini fiscali, emessi da società fornitrici di beni e/o servizi a fronte di cessioni di beni e/o prestazioni di servizi (ad esempio di consulenza e agenzia) inesistenti, ossia non avvenuti in tutto o in parte;
 - fatture passive o altri documenti, aventi lo stesso valore probatorio ai fini fiscali, emessi da fornitori/società di consulenza/ agenti ritenuti una mera “scatola vuota” i quali non hanno mai posto in essere acquisti, pur avendo fatturato cessioni di beni o prestazioni di servizi a VFP;
 - fatture “gonfiate”, emesse da fornitori/consulenti/agenti attestanti l'acquisto di beni/servizi in misura superiore a quella reale (sovrapproduzione quantitativa) o ad un prezzo maggiore di quello reale (sovrapproduzione qualitativa);
 - fatture materialmente false (c.d. autoprodotte) attestanti acquisti di beni o di servizi mai avvenuti (fatture “auto confezionate”);
- il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di VFP indichino in dichiarazione elementi passivi, crediti o ritenute fittizi avvalendosi di:
 - documentazione falsa (ad esempio documentazione bancaria) al fine di riflettere una falsa rappresentazione nelle scritture contabili (ad esempio attraverso registrazione fittizia di costi non effettivamente sostenuti nelle scritture contabili);
 - artificiosi giroconti contabili, volti ad alterare i valori fiscali di poste patrimoniali al fine di aumentare eventuali costi deducibili;
- il reato di **occultamento o distruzione di documenti contabili**, potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora le scritture contabili o i documenti la cui conservazione è obbligatoria (quali, ad esempio, le fatture passive) vengano:
 - celati con qualsiasi forma idonea a renderli irreperibili, anche solo temporaneamente (occultamento);
 - eliminati, soppressi o trasformati in modo da essere resi inservibili mediante abrasioni, cancellature e simili (distruzione).
 - conservati/archiviati mediante modalità o servizi, anche digitali, non idonei né in grado di assicurarne l'integrità, l'immodificabilità e la tempestiva disponibilità (omettendo, ad

esempio, l'inserimento di numerazione e protocollo progressivo nella registrazione delle fatture passive);

- il reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo, configurarsi qualora vengano prelevate somme di denaro dal conto corrente con indicazioni di causali generiche o vengano realizzati atti dispositivi del patrimonio aziendale della Società, ad esempio in concomitanza di ispezioni, accessi o verifiche fiscali, al fine di sottrarre tali somme al pagamento delle imposte dovute.

5.8. Tesoreria

5.8.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Pagamento dei corrispettivi dovuti ai fornitori/consulenti;
- Gestione piccola cassa;
- Gestione dei conti bancari;
- Gestione e registrazione dei pagamenti;
- Riconciliazione degli estratti conto bancari;
- Pagamenti effettuati con carte di credito aziendali.

5.8.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Amministrazione;
2. Ufficio Commerciale;
3. Soci.

5.8.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2 D. Lgs. 74/2000); **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D. Lgs. 74/2000); **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, D. Lgs. 74/2000) e di **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11, D. Lgs. 74/2000).

In particolare:

- il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di VFP indicassero in dichiarazione elementi passivi fittizi mediante l'utilizzo di:
 - fatture o altri documenti, aventi lo stesso valore probatorio ai fini fiscali, i quali si riferiscano ad acquisti di beni o di servizi non avvenuti in tutto o in parte;
 - fatture emesse da fornitori/agenti/consulenti diversi rispetto a quelli nei confronti dei quali viene effettuato il pagamento (i.e. operazione soggettivamente inesistente);

- fatture “gonfiate”, emesse da fornitori/agenti/ consulenti attestanti l’acquisto di beni o la prestazione di servizi in misura superiore a quella reale (sovrapproduzione quantitativa) o ad un prezzo maggiore di quello reale (sovrapproduzione qualitativa);
 - fatture materialmente false (c.d. autoprodotte attestanti l’acquisto di beni o di servizi mai avvenuto (fatture “auto confezionate”);
 - certificazioni uniche (CU) e/o Cedolini (buste paga) indicanti somme superiori a quelle effettivamente corrisposte ai lavoratori;
- il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di VFP indichino in dichiarazione elementi passivi, crediti, ritenute fittizi o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, avvalendosi di:
- documentazione falsa (ad esempio, documentazione bancaria) al fine di riflettere una falsa rappresentazione nelle scritture contabili (ad esempio, tramite una mancata registrazione di ricavi nelle scritture contabili o tramite una registrazione fittizia di costi non effettivamente sostenuti);
 - un ricorso sistematico all’emissione di titoli di credito senza l’indicazione del beneficiario o all’ordine medesimo al fine di occultare un “pagamento in nero” recepito da clienti o fornitori;
 - accrediti di elementi attivi in conti correnti non presenti nei libri, al fine di occultarne la consistenza o l’esistenza;
 - contratti di fornitura di beni e servizi stipulati con fornitori/consulenti inesistenti o fingendo di perseguire lo scopo del contratto stipulato, volendo, in realtà, perseguire uno scopo diverso, al fine di ottenere indebiti vantaggi, anche tramite retrocessioni ingiustificate di pagamento;
- il reato di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora vengano emesse da parte di VFP fatture aventi ad oggetto operazioni inesistenti in tutto o in parte al fine di consentire ad un altro soggetto (controparte contrattuale/cliente) l’evasione delle imposte sui redditi e dell’IVA;
- il reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo, configurarsi qualora vengano prelevate somme di denaro dal conto corrente con indicazioni di causali generiche o vengano realizzati atti dispositivi del patrimonio aziendale della Società, ad esempio in concomitanza di ispezioni, accessi o verifiche fiscali, al fine di sottrarre tali somme al pagamento delle imposte dovute.

5.9. Selezione ed assunzione del personale

5.9.1. Descrizione delle Attività sensibili

- Definizione del piano di assunzione sulla base del fabbisogno di risorse umane delle varie funzioni/unità organizzative aziendali;
- Gestione del processo di selezione del personale;
- Stipula, modifica e rinnovo dei contratti di lavoro;

- Gestione e selezione dei consulenti esterni/società di selezione di cui si avvale la Società per la ricerca del personale;
- Formalizzazione dell'incarico conferito ai consulenti esterni/società di selezione;
- Monitoraggio delle attività svolte;
- Verifica dei corrispettivi dovuti ai consulenti esterni/società di selezione per le attività svolte.

5.9.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Uffici richiedenti l'assunzione;
2. Soci;
3. Società esterna di selezione del personale;
4. Consulente esterno.

5.9.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2 D. Lgs. 74/2000) e **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D. Lgs. 74/2000).

In particolare:

- il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di VFP indicassero in dichiarazione elementi passivi fittizi mediante l'utilizzo di:
 - fatture o altri documenti, aventi lo stesso valore probatorio ai fini fiscali, emessi da società di somministrazione di lavoro a fronte di prestazioni di servizi inesistenti, ossia non avvenute in tutto o in parte;
 - fatture emesse da società di somministrazione di lavoro, ritenute mere "scatole vuote", le quali non hanno mai posto in essere alcuna attività pur avendo fatturato prestazioni di servizi a VFP;
 - fatture materialmente false autoprodotte, attestanti somministrazioni del lavoro mai avvenute (fatture "auto confezionate");
 - fatture "gonfiate" emesse da società di somministrazione di lavoro, attestanti prestazioni di servizi in misura superiore a quella reale (sovrapprestazione quantitativa) o ad un prezzo maggiore di quello pattuito (sovrapprestazione qualitativa);
- il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di VFP indicassero in dichiarazione elementi passivi, crediti o ritenute fittizi tramite l'utilizzo di:
 - documentazione falsa (ad esempio, contratti di lavoro fittizi) attestante stipendi corrisposti a personale inesistente;
 - documentazione falsa (ad esempio contratti di servizio con società di somministrazione di lavoro fittizi) avente ad oggetto prestazioni di servizi mai realizzate o diverse in tutto in parte da quelle effettivamente realizzate.

5.10. Gestione amministrativa del personale

5.10.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Gestione anagrafica dipendenti;
- Rilevazione presenze, straordinari, permessi, ferie;
- Determinazione delle competenze spettanti ai dipendenti;
- Predisposizione delle note spese;
- Gestione delle carte aziendali;
- Gestione dei *performance bonus*;
- Gestione del *welfare*;
- Gestione dei rapporti con i collaboratori (es. *hostess*);
- Comunicazioni ed invio alle competenti Autorità Pubbliche delle dichiarazioni contributive e versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali;
- Gestione dei trattamenti previdenziali, assistenziali, assicurativi del personale e dei relativi accertamenti/ispezioni da parte delle competenti Autorità Pubbliche (es. INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc).

5.10.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Amministrazione;
2. Soci;
3. Studio esterno.

5.10.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2 D. Lgs. 74/2000) e **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, D. Lgs. 74/2000).

In particolare:

- il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di VFP indichino in dichiarazione elementi passivi fittizi mediante l'utilizzo di certificazioni uniche (CU) e/o Cedolini (buste paga) e/o note spese indicanti somme superiori a quelle effettivamente corrisposte ai lavoratori o somme corrisposte a personale inesistente.;
- il reato di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora vengano emesse da parte di VFP, Certificazioni Uniche (CU) ai dipendenti/lavoratori autonomi attestanti ritenute fittizie, al fine di consentire al percipiente (dipendente/lavoratore autonomo) l'evasione delle imposte sui redditi.

5.11. Gestione dei rapporti infragruppo

5.11.1. Descrizione delle Attività sensibili

- Verifica e monitoraggio sul corretto adempimento delle attività *intercompany*;
- Verifica e monitoraggio dei pagamenti relativi alle attività *intercompany* rispetto alle prestazioni ricevute.

5.11.2. Funzioni Aziendali coinvolte

1. Ufficio Customer Care;
2. Ufficio Amministrazione;
3. Fam 3;
4. Florida.

5.11.3. Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2 D. Lgs. 74/2000); **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D. Lgs. 74/2000); **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, D. Lgs. 74/2000) e di **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11, D. Lgs. 74/2000).

In particolare:

- il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di VFP indichino in dichiarazione elementi passivi fittizi mediante l'utilizzo di:
 - fatture o altri documenti, aventi lo stesso valore probatorio ai fini fiscali (attestanti ad esempio canoni di locazione fittizi) emessi da una società appartenente allo stesso gruppo, ma da ritenere una mera "scatola vuota" la quale non ha mai posto in essere acquisti, pur avendo fatturato vendite di beni o prestazioni di servizi a VFP;
 - fatture o altri documenti, aventi lo stesso valore probatorio ai fini fiscali, i quali si riferiscano ad acquisti infragruppo di beni o di servizi non avvenuti in tutto o in parte;
 - fatture emesse da società del Gruppo diverse rispetto a quelle nei confronti del quali viene effettuato il pagamento (*i.e.* operazione soggettivamente inesistente);
 - fatture "gonfiate", emesse da società del Gruppo attestanti l'acquisto di beni o la prestazione di servizi in misura superiore a quella reale (sovrapprestazione quantitativa) o ad un prezzo maggiore di quello reale (sovrapprestazione qualitativa);
 - fatture materialmente false (c.d. autoprodotte attestanti acquisti infragruppo di beni o di servizi mai avvenuti (fatture "auto confezionate");
- il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto di VFP indichino in dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, elementi passivi,

crediti o ritenute fittizi tramite l'utilizzo di documentazione falsa (ad esempio contratti di locazione *intercompany* fittizi) o qualora fingano di perseguire lo scopo del contratto stipulato, volendo, in realtà, perseguire uno scopo diverso, al fine di ottenere indebiti vantaggi, anche tramite retrocessioni ingiustificate di pagamento;

- il reato di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora vengano emesse da parte di VFP fatture relative alla cessione di beni/fornitura di servizi *intercompany* (ad esempio, di recupero crediti) aventi ad oggetto operazioni inesistenti in tutto o in parte al fine di consentire ad un altro soggetto del Gruppo l'evasione delle imposte sui redditi e dell'IVA;
- il reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora vengano prelevate somme di denaro dal conto corrente di VFP con indicazioni di causali generiche o vengano realizzati atti dispositivi del patrimonio aziendale della Società a beneficio di un'altra società del gruppo, ad esempio in concomitanza di ispezioni, accessi o verifiche fiscali, al fine di sottrarre tali somme al pagamento delle imposte dovute.

5.12. Gestione degli adempimenti fiscali

5.12.1. *Descrizione delle Attività sensibili*

- Definizione e calcolo delle ritenute connesse al personale dipendente ed assimilato;
- Elaborazione delle certificazioni delle ritenute operate a titolo di sostituto d'imposta;
- Elaborazione telematica del modello F24 e versamento delle ritenute;
- Elaborazione della dichiarazione fiscale Modello 770;
- Elaborazione del Modello Unico e versamento dell'IRES/IRAP;
- Determinazione e versamento di altre imposte/tasse/diritti;
- Gestione delle ispezioni e controlli effettuati dalle Autorità Pubbliche (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc.).

5.12.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

1. Ufficio Amministrazione;
2. Studio esterno

5.12.3. *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative modalità di commissione*

Le fattispecie che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono i reati di **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D. Lgs. 74/2000) e di **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, D. Lgs. 74/2000).

In particolare:

- il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora i soggetti operanti in nome e/o per conto

di VFP indichino in dichiarazione elementi passivi, crediti, ritenute fittizi o elementi attivi in misura inferiore a quella effettiva, avvalendosi, ad esempio, di documentazione falsa (quale relazione tecnica del responsabile o del legale rappresentante e/o certificazione del revisore legale) attestante le finalità e i contenuti delle attività, nonché le relative spese ammissibili, per le quali VFP beneficia del credito di imposta ricerca e sviluppo;

- il reato di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** potrebbe, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, configurarsi qualora vengano emesse da parte di VFP, Certificazioni Uniche (CU) ai dipendenti/lavoratori autonomi attestanti ritenute fittizie, al fine di consentire al percipiente (dipendente/lavoratore autonomo) l'evasione delle imposte sui redditi.

6. Norme di comportamento particolare

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale indicate nel precedente paragrafo 3, con specifico riferimento ai Reati Tributari, VFP ha adottato e attuato specifiche Procedure archiviate in una cartella *drive*, denominata “Modello 231”, rinvenibile sul sito *intranet* della Società nella sezione dedicata accessibile da parte di tutti i Destinatari.

Di tutte le modifiche e/o integrazioni, così come di tutte le nuove Procedure, approvate successivamente all'adozione della presente Parte Speciale, sarà prontamente data notizia a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, i quali hanno l'obbligo di prenderne conoscenza collegandosi all'indirizzo sopra indicato e di rispettarne i termini e le modalità.